

I LUOGHI DELLA MEMORIA A ROMA IN ETÀ REPUBBLICANA:  
 TEMPLI E ARCHIVI

di  
*Mela Albana*

L'oralità ha costituito, nella Roma monarchica e nelle prime fasi dell'età repubblicana, la forma prevalente di comunicazione e conservazione del ricordo di fatti o avvenimenti, pubblici o privati, particolarmente significativi: nel campo del diritto, per esempio, ancora nella prima età repubblicana si faceva ricorso a complessi riti orali improntati ad una formale e rigida gestualità preordinata.

Tuttavia, con l'evoluzione storica, non tardò a manifestarsi la necessità di sperimentare mezzi adeguati per informare il popolo sulle pubbliche deliberazioni e di conservare traccia scritta delle convenzioni stipulate con popoli stranieri, o di atti negoziali intervenuti tra privati cittadini.

Seppure risulti oltremodo difficile cogliere con esattezza il momento del passaggio dalla fase caratterizzata dall'oralità imperante alla redazione di documenti scritti, sembra che il processo, frutto di una lenta e, per certi versi, spontanea evoluzione svincolata da rigidi schematismi, sia stato favorito da una realtà quotidiana proclive alla scrittura più di quanto si sia portati abitualmente a credere<sup>1</sup>.

Inizialmente l'uso della scrittura risulta riservato, in Grecia come a Roma, prevalentemente all'ambito politico, religioso ed economico: le funzioni dell'alfabetismo, già chiare ad Aristotele, vennero, infatti, celebrate da Diodoro in un suggestivo elenco (votazioni, lettere, patti e leggi e quanto desse un retto andamento alle cose della vita), dal quale traspare la consapevolezza della complessità di utilizzo di un testo scritto<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> L. Bove, v. *documento*, in *Dig. Disc. Priv.*, VII, 1991, 19. Sul ruolo dell'oralità nella vita pratica, vd. J. Poucet, *Réflexions sur l'écrit et l'écriture dans la Rome des premiers siècles*, in *Latomus*, 48, 1989, 308-309; G. Cavallo, *Gli usi della cultura scritta nel mondo romano*, in *Princeps urbiū: cultura e vita sociale dell'Italia romana*, Milano 1991, 171-172.

<sup>2</sup> Arist. *Pol.* 8. 3. 10-12 [1338a]; Diod. 12.13. Sull'argomento cfr. W. Harris, *Lettura e istruzione nel mondo antico*, Roma-Bari 1991, 30-32, ove elenco degli scopi principali per i quali era impiegata la scrittura; R. Soraci, *Il «codice» di Caronda e l'obbedienza alle leggi*, in *QC*, n.s. 2, 2003, 33-34 e n. 75. Sulla diffusione della scrittura nel Lazio antico, vd. anche M. Cristo-

La nascita degli archivi è, dunque, legata da un canto all'uso della scrittura, strumento indispensabile nello svolgimento delle mansioni dei magistrati, e dall'altro alle esigenze polifunzionali dell'apparato statale.

*Archium*, forma più antica di *archivum*, è il corrispondente latino del greco ἀρχεῖον, termine inizialmente usato per indicare la sede in cui i magistrati cittadini esercitavano le loro funzioni e, per estensione, il complesso dei documenti da essi prodotti: poiché i magistrati custodivano, per lo più, gli atti compiuti nel luogo dove esercitavano le loro attribuzioni, ciò favorì il sorgere di numerosi archivi che, ben presto, divennero il luogo destinato alla raccolta ed alla conservazione dei principali titoli riguardanti la vita dello stato, ἰδημόσιοι χάρται<sup>3</sup>.

In verità non disponiamo di definizioni antiche dell'archivio, spesso inteso, in senso vago, come raccolta di notizie di ogni genere relative ad uno Stato, una città, una famiglia, un ente. A Roma, la prima attestazione, rudimentale e controversa, sembra sia quella fornita da Ulpiano nel *De officio proconsulis: Solet et sic, ne eo loci sedeant, quo in publico instrumenta deponuntur, archivio forte vel grammatophylacio*<sup>4</sup>.

Furono, soprattutto, i giuristi dell'epoca giustiniana ad attingere largamente ai documenti conservati<sup>5</sup> negli archivi, per rilevarne il valore probatorio: in

---

fani, *Rapporto sulla diffusione della scrittura nell'Italia antica*, in *S&C*, 2, 1978, 15 sgg.; J. Poucet, *Réflexions sur l'écrit*, cit., 285 sgg., ove riferimenti alla letteratura sull'argomento; A. Romano, *Il 'collegium scribarum'. Aspetti sociali e giuridici della produzione letteraria tra III e II secolo a.C.*, Napoli 1990, 6 sgg.

<sup>3</sup> TLL, v. *archium*. Cfr. E. Caillemer, v. *archeion* (ἀρχεῖον), in *DAGR*, I, 1, 1877, 372-373; C. Dziatzko, v. *archive*, in *RE*, II, 1, 1895, c. 553; Ch. Samaran, *Archivio. Progetto di voce per vocabolario*, traduzione e osservazioni di G. Cencetti, in *Scritti archivistici*, III, Roma 1970, 29; S. Georgoudi, *Manieres d'archivage et archives de cités*, in *Les savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne*, sous la direction de M. Detienne, Lille 1988, 228 sgg.

<sup>4</sup> Dig. 48.19.9.6. Sul brano, nel quale l'archivio è indicato come il luogo dove si depositano i documenti, cfr.: A. Steinwenter, *Beiträge zum öffentlichen Urkundenwesen der Römer*, Graz 1905, 26; O. Eger, *Zum ägyptischen Grundbuchwesen in römischer Zeit. Untersuchungen auf Grund der griechischen Papyri*, Leipzig 1909, 205 n. 3; L. Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, 746 n. 115; A. Dell'Oro, *I libri 'de officio' nella giurisprudenza romana*, Milano 1960, 202; G. Chalon, *L'édit de Tiberius Julius Alexander*, Olten-Lausanne 1964, 129 n. 33; U. Gualazzini, v. *documentazione e documento* (diritto intermedio), in *ED*, XIII, 1964, 568; G.G. Archi, *Interesse privato e interesse pubblico nell'apertura e pubblicazione del testamento (Storia di una vicenda)* (1969), in *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 881 n. 151, il quale suggerisce di considerare l'*archivum* in questione come l'equivalente di *apud acta*, con riferimento alla procedura di redazione di documenti *apud acta praesidis provinciae* diffusasi a partire dal III sec. d.C.

<sup>5</sup> G. Cencetti, *Osservazioni a Samaran*, in *Scritti archivistici*, III, Roma 1970, 33; M. Talamanca, v. *documentazione e documento* (diritto romano), in *ED*, XIII, 1964, 548, sottolinea, per quanto riguarda la disciplina giuridica del documento, l'enorme distanza esistente fra il diritto di

questo senso può intendersi l'esortazione di Giustiniano al prefetto del pretorio Giovanni perché provvedesse ad integrare gli archivi cittadini con il materiale documentale conservato nell'archivio centrale: *quatenus incorrupta maneant haec et velociter inveniantur a requirentibus, et sit apud eos archivum, et quod hactenus praetermissum est in civitatibus emendetur*<sup>6</sup>.

Ancora ai nostri giorni il concetto di archivio è in genere 'controverso'<sup>7</sup>, ma ancor di più se riferito al mondo antico, in quanto in esso, più che complessi organici di materiale documentario, troviamo archivi 'virtuali', frammenti di archivi, documenti singoli o insieme assemblati in modo casuale, serie incomplete e lacunose, selezioni disorganiche. Queste peculiarità spiegano, e in parte chiariscono, il modo di intendere degli antichi, per i quali la ricerca storica era secondaria rispetto alla memoria attiva che costituiva lo strumento primario per la trasmissione dei dati.

L'archivio – inteso come raccolta ordinata di titoli e di strumenti funzionali ad una buona amministrazione, ma anche come deposito di documenti della vita di una comunità – può essere considerato una miniera di fonti da chi intenda scrivere di storia. Infatti la documentazione archivistica, frutto di attività pratico-amministrative, giuridiche ed economiche riconducibili a specifiche funzioni, assume col tempo valenza storica<sup>8</sup>: il significato storico-culturale sembra prevalere, senza tuttavia escludere quello politico-amministrativo. In altri termini, i materiali documentari, segno di quello che il potere era stato nel passato, utilizzati come memoria auto-documentazione, diventano anche memoria-fonte<sup>9</sup>.

Le raccolte documentarie nell'antichità rappresentano fonti inesauribili per i ricercatori e gli scrittori di storia i quali «hanno imparato assai per tempo a servirsi dei materiali documentari contenuti in essi [negli archivi], elaborando

---

epoca classica ed il giustiniano: nell'ordinamento romano l'aspetto probatorio, cioè il documento scritto, originariamente, non occupava infatti una posizione di privilegio rispetto agli altri mezzi di prova, diversamente da quanto accadrà in età giustiniana.

<sup>6</sup> Nov. 15. 5. 2.

<sup>7</sup> E. Landolini, 'Archivio': un concetto controverso nella dottrina e nelle leggi, in *Rassegna degli archivi di Stato*, Roma, 40, 1980, 9 sgg.

<sup>8</sup> Vd.: C. Nicolet (*À la recherche des archives oubliées: une contribution à l'histoire de la bureaucratie romaine*, in *La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris 1994, VII), per il quale gli archivi sono «ensemble de documents, quels qu'en soient le support et la date, qui procèdent de l'activité d'un personne physique ou morale, conservé par celles-ci à des fins d'utilité comme mémoire active – et secondairement à des fins illimitées de recherche historique»; D. Foraboschi, *Tra storia e microstoria: la documentazione degli archivi*, in *Italia sul Baetis. Studi di storia romana in memoria di F. Gascò*, Torino 1996, 9; D. Mantovani, *Aspetti documentali del processo criminale nella repubblica. Le 'tabulae publicae'*, in *MEFRA*, 112, 2000, 652.

<sup>9</sup> I. Zanni Rosiello, *Archivi e memoria storica*, Bologna 1987, 46.

anche appropriati strumenti di controllo della loro attendibilità»<sup>10</sup>. La componente documentaria ha nella storiografia antica un'importanza tutt'altro che secondaria o trascurabile. La consapevolezza dell'importanza del materiale archivistico ai fini della ricostruzione storica, già presente nella storiografia locale greca, emerge a chiare lettere in Tucidide e Timeo, come in Polibio e Dionigi<sup>11</sup>. Oltre agli annalisti, anche Flavio Giuseppe<sup>12</sup>, Svetonio<sup>13</sup>, Tacito<sup>14</sup>, Ammiano<sup>15</sup> e

---

<sup>10</sup> P. Desideri, *Storici antichi e archivi*, in *Archives et sceaux du monde hellénistique. Archivi e sigilli nel mondo ellenistico*. Torino (Villa Gualino 13-16 gennaio 1993), [BCH, suppl. 29], Athènes 1996, 171.

<sup>11</sup> Dion. Hal. *de Thuc.* 5.2-3, 7.1-2 ove si ricorda che i predecessori di Tucidide si erano serviti, fra l'altro, di documenti antichissimi conservati nei templi sacri o in luoghi profani; Polyb. 12.5-16, a proposito della polemica contro Timeo, al quale si rimprovera di non mettere gli altri storici in condizione di controllare i documenti che asserisce di aver consultato a proposito della fondazione di Locri (cosa che Polibio invece fa, per esempio, quando cita i trattati tra Roma e Catagine, su cui vd. oltre p. 12). Sui documenti, in particolare trattati, che figurano nell'opera tucididea, cfr. L. Canfora, *Trattati in Tucidide*, in *I trattati nel mondo antico. Forma, ideologia, funzione*. A cura di L. Canfora, M. Liverani, C. Zaccagnini, Roma 1990, 193-216. Per una analisi delle motivazioni che hanno portato Jacoby (*Atthis. The local chronicles of ancient Athens*, Oxford 1949, 205 sgg.) e Momigliano (*The place of Herodotus in the history of historiography*, (1958), in *Secondo contributo alla storia degli studi classici*, Roma, 1960, 29-44; Id., *Le radici classiche della storiografia moderna*, Firenze 1992, 70-71) a privilegiare la dimensione politica della storiografia greca a scapito della componente memorialistica e documentaria, vd. Desideri, *Storici antichi*, cit., 173-174, il quale suggerisce, come correttivo ad alcuni atteggiamenti critici attuali «eversivi nei confronti della scienza storica», un riesame della questione libero da pregiudizi. Sul tema cfr. anche S. Georgoudi, *Manieres d'archivage*, cit., 222, 232 e n. 33; Harris, *Lettura e istruzione*, cit., 92.

<sup>12</sup> *Ant. J.* 14.219, ove è riportato il testo di un senatoconsulto, copiato dai registri redatti dai questori e custoditi nell'*aerarium*. Vd. anche 14.188; 14.266 su cui cfr. M. Pucci Ben Zeev, *Josephus, bronze tablets and Greek inscriptions*, in *AC*, 64, 1995, 211 sgg., con particolare riferimento alla questione dell'attendibilità dello storico.

<sup>13</sup> Lo storico si preoccupò di utilizzare, accanto alle testimonianze orali, fonti di prima mano, alle quali aveva facile accesso: documenti d'archivio o inediti presenti nel *tabularium principis, commentarii* e *acta* dei Cesari, *acta senatus* o *acta populi* ed anche epigrafi. Sul tema cfr.: J. Gascou, *Suétone historien*, Rome 1984, 466 sgg.; L. De Coninck, *Les sources documentaires de Suétone, 'les XII Cèsares' 1900-1990*, in *ANRW*, II, 33, 5, 3674 sgg.

<sup>14</sup> *Ann.* 15.74.3: *reperio in commentariis senatus*. Lo storico integrò le sue fonti anche con gli *acta senatus*, gli *acta diurna populi romani*, i discorsi imperiali, le opere storiche ed erudite dell'imperatore Claudio: vd. R. Syme, *Tacitus*, Oxford 1958, *passim*, partic. 541; Id., *Tacitus. Some sources of information*, in *JRS*, 72, 1982, 68-82; *contra* A. Momigliano, *Una discussione sul «Tacitus» di Ronald Syme* (1961), in *Storia e storiografia antica*, Bologna 1987, 320-321. In verità talora Tacito «per la sua visione generale dei fatti sacrifica particolari di notevole rilievo, che pur si trovavano in talune sue fonti» (S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, II, 2, Roma-Bari 1966, 75), ma ciò non sminuisce il valore delle stesse.

<sup>15</sup> Ammiano non solo cita i *tabularia publica* (16.12.70, 28.1.15) ma riporta brani dei documenti consultati (15.1.3, 22.3.4, 21.3.6): sul punto vd. G. Sabbah, *La méthode d'Ammien Mœrcelin. Recherches sur la construction du discours historique dans les 'res gestae'*, Paris 1978, 136.

persino i biografi della *Historia Augusta*<sup>16</sup>, riportando testi di antichissimi documenti, dichiarano di averli tratti da raccolte ufficiali. Questo uso accessorio non intaccava la sostanza di tali materiali, né incideva, per lo meno in maniera esplicita e consapevole, sul sistema di archiviazione<sup>17</sup>.

A seconda dell'ente che li ha originati, gli archivi vengono generalmente distinti in pubblici, costituiti da documenti prodotti dai vari organismi investiti dell'autorità pubblica, e privati, quelli messi insieme da un individuo, da una famiglia o da una società privata. La diversità non va comunque intesa in maniera rigida, poiché non sempre è possibile tracciare una linea di demarcazione netta: i confini tra pubblico e privato spesso risultano fluidi o quantomeno permeabili; così come il senso dei termini impiegati varia in rapporto ai mutamenti storici.

Uno degli elementi fondamentali per la creazione degli archivi, dicevamo, è l'uso della scrittura, conosciuta e utilizzata a Roma, per scopi sacrali e pubblici, sin dall'epoca monarchica<sup>18</sup>; ciò rende probabile che Polibio o Dionigi, per le loro narrazioni, abbiano potuto consultare taluni documenti antichi che, verosimilmente, non dovevano essere né numerosi, né di facile interpretazione.

Lo stesso Livio, dopo aver esposto nei primi cinque libri dei suoi *Annales* gli avvenimenti accaduti dalla fondazione di Roma all'invasione dei Galli, all'inizio del VI libro ne sottolinea la *obscuritas* dovuta all'eccessiva distanza nel tempo, ma soprattutto *quod parvae et rariae per eadem tempora litterae fuere, una custodia fidelis memoriae rerum gestarum, et quod, etiam si quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant monumentis, incensa urbe pleraeque interiere*<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Nel corso della narrazione sono riportati, in forma diretta, numerosi documenti (su questi vd. Ch. Lecrivain, *Études sur l'Histoire Auguste*, Paris 1904, 45 sgg.) scrupolosamente dedotti, a dire dei biografi, da archivi pubblici e privati; si vd., per esempio, SHA v. *Prob.* 2,1: *Usus autem sum, ne in aliquo fallam carissimam mihi familiaritatem tuam, praecipue libris ex bibliotheca Ulpia, aetate mea thermis Diocletianis, et item ex domo Tiberiana, usus etiam [ex] regestis scribarum porticus porphyreticae, actis etiam senatus ac popul<i>*. Oltre agli *acta senatus* (v. *Alex Sev.* 56.2.1), si citano spesso gli *scrinia praefecturae urbanae* (v. *Aurel.* 9, 1) e gli *acta urbis* (v. *Comm.* 15,4; v. *Alex. Sev.* 6.1.3).

<sup>17</sup> Sul concetto di archivio e la sua evoluzione nel tempo, vd. G. Cencetti, *Archivi e archivisti di ieri e di oggi* (1963), in *Scritti archivistici*, III, Roma 1970, 10 sgg.; Zanni Rosiello, *Archivi*, cit., 23-26, 45 sgg.; Georgoudi, *Manieres d'archivage*, cit., 227 e n. 14.

<sup>18</sup> Sull'argomento cfr.: S. Tondo, *'Leges regiae' e 'parcidas'*, Firenze 1973, 15; Cristofani, *Rapporto sulla diffusione della scrittura*, cit., 28-30; Harris, *Lettura e istruzione*, cit., partic. 171-172.

<sup>19</sup> Liv. 6.1.2. Sul passo: R. Besnier, *Les archives privées, publiques et religieuses à Rome au temps des rois*, in *Studi Albertario*, II, Milano 1953, 7; C. Ampolo, *La storiografia su Roma arcaica e i documenti*, in *Tria corda. Scritti in onore di A. Momigliano*, Como 1983, 9 sgg., ove

Ovviamente non tutto era andato perduto durante gli incendi<sup>20</sup>: alcuni quartieri erano rimasti immuni dalla distruzione, ed i documenti più preziosi, almeno i più importanti, erano stati posti in salvo se, come ricorda lo stesso Livio, i tribuni militari *in primis foedera ac leges – erant autem eae duodecim tabulae et quaedam regiae leges – conquiri, quae comparerent, iusserunt*<sup>21</sup>.

Sin dalle origini uno stretto collegamento caratterizza il culto religioso e l'organizzazione politico-amministrativa della città, che aveva talune delle sue sedi ufficiali in alcuni templi<sup>22</sup>: infatti, presso le *aedes sacrae* si celebravano riti, si formavano leghe, si stipulavano trattati e, nel contempo, si depositavano documenti e oggetti preziosi<sup>23</sup>.

I templi hanno dunque assunto, per la loro connotazione polifunzionale, un posto di rilievo: verosimilmente, la sacertà del luogo li rendeva sicuri ed idonei

un excursus delle posizioni storiografiche moderne sulla storia romana arcaica e la sua credibilità, con particolare riferimento all'uso di materiale documentario da parte degli storici di Roma; Poucet, *Réflexions sur l'écrit*, cit., 306; J. Muñiz Coello, *Elaboración, conservación y custodia de las fuentes documentales escritas en la antigua Roma. Los archivos* (I), in *HAnt*, 21 1997, 403-404.

<sup>20</sup> Cfr. B. Scardigli (a cura di), *I trattati romano-cartaginesi: introduzione, edizione critica, traduzione, commento e indici*, Pisa 1991, 29. La teoria che la maggior parte dei documenti più antichi sia andata distrutta è giudicata da F. De Sanctis, *Storia dei Romani*, I, Firenze 1979<sup>3</sup> (1907), 5, un «mito etiologico» destinato a giustificare la esiguità numerica di documenti antichissimi esistenti alla fine della repubblica. Alcune riflessioni circa il ruolo dell'ezologia nella tradizione sulle origini e i re di Roma in J. Poucet, *Les préoccupations étiologiques dans la tradition «historique» sur les origines et les rois de Rome*, in *Latomus*, 51, 1992, 282-314.

<sup>21</sup> Liv. 6.1.10; cfr. anche Diod. 14.115.6. Sull'argomento si vd. Ampolo, *La storiografia*, cit., 13, il quale rileva che taluni documenti, venuti alla luce di recente, in età medio-repubblicana non erano più visibili, perché erano stati nascosti o riutilizzati; F. Sini, 'Libri' e 'commentarii' nella tradizione documentaria dei grandi collegi sacerdotali romani, in *SDHI*, 67, 2001, 405.

<sup>22</sup> F. Coarelli, *Gli spazi della vita sociale*, in *Roma imperiale. Una metropoli antica*, Roma 2000, 223. I. Chirassi Colombo, *Funzioni politiche ed implicazioni culturali nell'ideologia religiosa di Ceres nell'impero romano*, in *ANRW*, I, 17, 1, 1981, 403, parla di qualità sacrale della realtà istituzionale, e viceversa. Quest'ultimo aspetto è sottolineato anche da M. Corbier, *L'écriture dans l'espace publique romain*, in *L'Urbs. Espace urbain et histoire (I<sup>er</sup> siècle avant J.C.-III<sup>e</sup> siècle après J.C.)*, Rome 1987, 38, la quale nota come i testi religiosi imitino il contenuto e la struttura degli atti ufficiali, *leges, acta* etc. L'evoluzione dei culti seguiva indubbiamente gli stessi ritmi della costituzione della città, della quale assicurava la legittimità: O. De Cazanove, *Le sanctuaire de Cérès jusqu'à la deuxième sécession de la plèbe: remarques sur l'évolution d'un culte public*, in *Crise et transformation des sociétés arcaïques de l'Italie antique au V<sup>e</sup> siècle av. J.C.* Actes de la table ronde, Rome 19-21 novembre 1987, Rome-Paris 1990, 373.

<sup>23</sup> Cfr. J. Stambaug, *The functionen of Roman temples*, in *ANRW*, II, 16, 1, 1978, 582; F. Elia, *In tema di 'aeditui' e νεωρόγοι*, in *Annali della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Catania*, 1, 2002, 26-27.

alla conservazione di atti e di beni di valore. Il tempio di Giove Ottimo Massimo, di Cerere, di Saturno, o di Giunone Moneta assolsero questo compito prima che ad essi venissero affiancati edifici appositamente costruiti e dotati di un apparato conservativo sufficiente ad evitare manipolazioni dei testi e sottrazioni dei tesori custoditi.

Fra le categorie di documenti che erano custoditi nei templi un posto a sé occupano i trattati internazionali<sup>24</sup>, dei quali lo Stato pare non si preoccupasse di fare delle copie ufficiali o di conservare l'originale. Affissi alle pareti degli edifici sacri, i testi acquistavano un'esistenza autonoma che li poneva al riparo dell'oblio; pare che tale forma di pubblicazione, considerata indispensabile per quelli più importanti, raggiungesse a Roma un grado di diffusione tale da non essere eguagliato altrove<sup>25</sup>. Certamente non era praticabile l'affissione sistematica in luogo pubblico per tutti gli atti amministrativi o giuridici, né era d'altra parte prescritta ai fini della loro validità; quando, però, ciò avveniva, si conferiva all'atto un significato particolare e straordinario.

Gli archivi nell'antichità nascono comunque come raccolta di documenti visibili al pubblico e, potenzialmente, consultabili da parte di tutti<sup>26</sup>. Ovviamente, l'idea di archivio, inteso come preservazione organica di una serie di documenti, non esisteva; la logica della loro compilazione e preservazione si modifica nel tempo, seguendo l'evoluzione storica ispirata a criteri che gradualmente porteranno all'organicità differenziale moderna<sup>27</sup>.

Inizialmente il confine fra archiviazione ed esposizione, a proposito di documenti importanti quali i trattati internazionali, non appare ben definito: la testimonianza degli storici sull'esistenza di documenti ufficiali incisi su tavole di bronzo risalenti all'epoca regia, e conservati ancora in età classica in vari templi, è tutt'oggi oggetto di riserve<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> Essi formavano quello che Mommsen (*Sui modi usati da' Romani per conservare e pubblicare le loro leggi ed i senatoconsulti* (1858), in *Gesammelte Schriften*, III, Berlin 1907, 303) chiama l' 'archivio federale'.

<sup>25</sup> M. Corbier, *L'écriture*, cit., 38; Cavallo, *Gli usi della cultura scritta*, cit., 199.

<sup>26</sup> D. Foraboschi, *Tra storia e microstoria*, cit., 10.

<sup>27</sup> Sul tema vd. E. Posner, *Archives in the ancient world*, Cambridge 1972, 4; Ph. Culham, *Archives and alternatives in republican Rome*, in *CPh*, 84, 1989, p. 101; Poucet, *Réflexions sur l'écrit*, cit., 307.

<sup>28</sup> Una lista dei documenti arcaici, citati dagli scrittori della tarda repubblica, è fornita da Ampolo, *La storiografia*, cit., 15-16. Sulla loro genuinità cfr. T.J. Cornell, *The tyranny of the evidence: a discussion of the possible uses of literacy in Etruria and Latium in the archaic age*, in *Literacy in the Roman world*, Ann Arbor, Mi, *JRA Suppl.* 3, 1991, 28-29. Va comunque rilevato che gli studi più recenti tendono a confermare la validità della tradizione annalistica e anti-quaria soprattutto quando riferisce di fonti giuridico-religiose arcaiche: F. Sini, *'Libri' e 'commentarii'*, cit., 382 n. 21, ove riferimenti alla letteratura sull'argomento.

Secondo quanto ricorda Dionigi di Alicarnasso, ancora nella sua età, una stele di bronzo<sup>29</sup>, posta nel tempio di Diana sull'Aventino<sup>30</sup>, riportava in lettere greche arcaiche il patto federativo redatto ai tempi di Servio Tullio fra Roma e le città latine<sup>31</sup>.

Uno fra i più antichi trattati di cui si ha notizia, quello stipulato da Tarquinio con Gabii<sup>32</sup> – iscritto su uno scudo di legno coperto dal cuoio del bue sacri-

<sup>29</sup> Dion. Hal. 4.26.5. Sull'importante fonte epigrafica, probabilmente esaminata direttamente dallo storico, come si evince dall'accuratezza dei particolari riportati sui caratteri epigrafici 'greci', cioè latino-arcaici, cfr.: De Sanctis, *Storia dei Romani*, I, cit., 365-366; E. Gabba, *Studi su Dionigi da Alicarnasso*, II, *Il regno di Servio Tullio*, in *Athenaeum*, 39, 1961, 114-115; A. Momigliano, *An interim report on the origins Rome*, in *JRS*, 53, 1963, 106-107; R. Werner, *Der Beginn der römischen Republik. Historisch-chronologische Untersuchungen über die Anfangszeit der libera res publica*, Wien-München 1963, 397 sg.; R. M. Ogilvie, *Alföldi on early Rome*, in *ClR*, 16, 1966, 96; S. Tondo, *Introduzione alle 'leges regiae'*, in *SDHI*, 37, 1971, 5; Id., *'Leges regiae'*, cit., 13-14, il quale ritiene che i dubbi sulla attendibilità del documento, principalmente quelli relativi alla cronologia, siano dovuti alla confusione su quanto riportato da Dionigi ai §§ 4 e 5; M. Pallottino, *Servius Tullius à la lumière des nouvelles découvertes archéologiques et épigraphiques* (1977), in *Saggi di Antichità*, Roma 1979, 440; R. Thomsen, *King Servius Tullius. A historical synthesis*, Copenhagen 1980, 303-304; C. Ampolo, *La storiografia*, cit., 15; G. Valditara, *Aspetti religiosi del regno di Servio Tullio*, in *SDHI*, 52, 1986, 425 sgg.; M. Gras, *Le temple de Diane sur l'Aventin*, in *REA*, 89, 1987, 51.

<sup>30</sup> Abbandonata l'ipotesi che faceva del culto di Diana Aventina una filiale di quello di Diana Aricina (E. Pais, *Storia dei romani*, I, 1, Torino 1889, 332; G. Wissowa, v. *Diana*, in *RE*, V, 1, 1903, 331-332; Id., *Religion und Cultus der Römer*, München 1912<sup>2</sup>, 247-250; A. Alföldi, *Il santuario federale latino di Diana sull'Aventino e il tempio di Ceres*, in *SMSR*, 32, 1961, 23 sgg; Id., *Early Rome and the Latins*, Ann Arbor 1965, 86; Id., *Römische Frühgeschichte*, Heidelberg 1976, 123), è stata ribadita la priorità cronologica del santuario fondato da Servio Tullio (Liv. 1.45.1-3; Dion. Hal. 4.25.3-4; 26.5): vd. R.M. Ogilvie, *A commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford 1965, 182; Id., *Some cults of early Rome*, in *Hommages à M. Renard*, II, Bruxelles 1969, 568-571; D. Van Berchem, *Rome et le monde grec au VI<sup>e</sup> siècle avant notre ère*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol*, II, Paris 1966, 740-742; C. Ampolo, *L'Artemide di Marsiglia e la Diana dell'Aventino*, in *PP*, 25, 1970, 209; G. Valditara, *Aspetti religiosi del regno di Servio Tullio*, in *SDHI*, 52, 1986, 433. M. Gras, *Le temple de Diane*, cit., 47-61, partic. 58 (ove discussione critica della definizione di santuario federale: «le temple de l'Aventin n'est pas un ieron koinon, mais un ieron asylon»); B. Liou-Gille, *Une tentative de reconstitution historique: les cultes fédéraux latins de Diane Aventine et de Diane Nemorensis*, in *PP*, 47, 1992, 411-438. Sulla struttura del tempio vd. L. Quilici, *La posterula di Vigna Casali nella pianificazione urbanistica dell'Aventino e sul possibile prospetto del Tempio di Diana*, in *L'Urbs. Espace urbain et histoire (I<sup>er</sup> siècle avant J.C.-III<sup>e</sup> siècle après J.C.)*. Actes du colloque international organisé par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome (Rome, 8-12 mai 1985), Rome 1987, 743 sgg. e n. 50; L. Vendittelli, v. *Diana Aventina, aedes*, in *LTUR*, II, 1995, 11-13.

<sup>31</sup> Sui 'rapporti politico-religiosi fra Roma ed i populi del Lazio', cfr. P. Catalano, *Linee del sistema sovranazionale romano*, I, Torino, 1965, 190 sgg.

<sup>32</sup> Dion. Hal. 4.58; Hor. *epist.* 2.1.25. Fest. v. *clipeum* 48.19-21 (ed. Lyndsay): *clipeum antiqui ob rotunditatem etiam corium bovis appellarunt, in quo foedus Gabinorum cum Romanis fuerat descriptum*. Cfr.: Mommsen, *Sui modi*, cit., 301; Besnier, *Les archives privées*, cit., 11; Catalano, *Linee del sistema*, cit., 206; P. Bruun, *The foedus Gabinum*, in *Arctos*, 5, 1967, 52, 64,



ficato per il giuramento –, si trovava nel tempio di *Dius Fidius*<sup>33</sup>, cioè *Sancus*, sul Quirinale.

Non appaiono casuali né l'uso del materiale, in verità unico, su cui sono incise le formule, né la scelta del luogo dove è conservato il prezioso documento: il primo era dettato da precise circostanze rituali, la seconda dalla funzione<sup>34</sup> di *Dius Fidius* che, come *Iuppiter*, presiedeva ai giuramenti, e quindi ai *foedera*.

Anche il tempio di Giunone Moneta fu adibito a scopi simili: oltre ai pesi ed alle misure vi erano custoditi i *libri lintei*<sup>35</sup> ed il trattato con Ardea (444 a.C.)<sup>36</sup>.

Secondo quanto ricorda Cicerone, fino a poco prima il 56 a.C., la colonna di bronzo sulla quale era inciso il *foedus Cassianum*, risalente al 493 a.C., si conservava nel foro, *post rostra*<sup>37</sup>; quindi, alla fine della repubblica, era ancora possibile consultare importanti documenti originali incisi prevalentemente su metallo o le loro copie.

il quale colloca però il trattato nel periodo successivo all'espulsione di Tarquinio il Superbo, nel 460 a.C.; Tondo, *Introduzione*, cit., 8; Id., '*Leges regiae*', cit., 16; S. Montero Herrero, *Gabii a través del foedus Gabinum*, in *CTEER*, 15, 1981, 9-16. Un esame delle fonti (Dion. Hal. 4.53-58 e Liv. 1.53-54) sulla conquista di Gabii in Th. Köves-Zulauf, *Die Eroberung von Gabii und die literarische Moral der römischen Annalistik*, in *WJA*, 13, 1987, 121-147.

<sup>33</sup> Sulla divinità (a cui era stato consacrato un edificio ipetro situato sul *collis Mucialis*: Varro *l. lat.* 5.66; 5.52; cfr. F. Coarelli, v. *Semo Sancus in colle, aedes, fanum, sacellum, templum*, in *LTUR*, IV, 1999, 263), vd.: P. Boyancé, *La main de Fides* (1964), in *Études sur la religion romaine*, Rome 1972, 122 n. 3; J. Poucet, *Semo Sancus Dius Fidius: Une première mise au point*, in *RecPh*, 3, 1972, 53-68; M.A. Levi, *Ercole e Semo Sanco (Properzio IV, 9, 70 ss.)*, in *PP*, 44, 1989, 354-360; G. Radke, *Beobachtungen zu einigen der ältesten in Rom verehrten Gottheiten*, in *RhM*, 135, 1992, 274-277; R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996, 155-157.

<sup>34</sup> La *tabula aenea* contenente la concessione della cittadinanza romana ai cavalieri campani (340 a.C.) fu affissa in *aede Castoris* probabilmente a causa del legame esistente fra la cavalleria ed i Dioscuri: Liv. 8.11.15. Cfr. A. Bernardi, *Roma e Capua nella seconda metà del quarto secolo av. C.*, in *Athenaeum*, 20, 1942. Sul tempio vd. le osservazioni di Ogilvie, *Some cults*, cit., 567.

<sup>35</sup> Liv. 4.7.12: *Licinius Macer auctor est et in foedere ardeatino et in linteis libris ad Moneta ea inventa*. Vd.: R.M. Ogilvie, *Livy, Licinius Macer and the 'libri lintei'*, in *JRS*, 48, 1958, 40, 46; A. Meadows-J. Williams, *Moneta and the monuments: coinage and politics in Republican Rome*, in *JRS*, 91, 2001, 29 sgg., con particolare riferimento ai motivi che ne hanno determinato la conservazione nello stesso tempio dove erano custoditi pesi e misure.

<sup>36</sup> Cfr.: Catalano, *Linee del sistema*, cit., 261; C. Ampolo, *La storiografia*, cit., 15.

<sup>37</sup> Cic. *Balb.* 53: *Cum Latinis omnibus foedus esse ictum Sp. Cassio Postumo Cominio consulibus quis ignorat? Quod quidem nuper in columna aenea meminimus post rostra incisum et per scriptum fuisse*. Vd. anche Liv. 2.33.9; Dion. Hal. 6.95.2. Mommsen, *Sui modi*, cit., 304, pensa che si trovasse comunque in un sacrario; F. De Martino, *Considerazioni introduttive su Louis de Beaufort. Con una riflessione su gli edili e la conservazione dei trattati fra Roma e Cartagine*, in *Index*, 19, 1991 [In memoria di G. Provera], 9, invece, interpreta tale dislocazione come un allentamento del vincolo religioso che sta alla base della conservazione dei trattati nei templi arcaici. Secondo Harris, *Lettura e istruzione*, cit., 176 n. 28, il trattato era ormai iscritto su bronzo nel I secolo, ma la data del testo originale è incerta. Sul contenuto vd. Catalano, *Linee del sistema*, cit., 250 sgg.

A partire dal III secolo a.C., comunque, gli atti scritti concernenti la politica e le concessioni internazionali, da tempo redatti per iscritto e, talora, in più esemplari conservati anche nei luoghi sacri delle altre città contraenti<sup>38</sup>, vennero raggruppati, costituendo l'archivio principale, nel tempio Capitolino, come si può ricavare dalla descrizione di Svetonio relativa alla sua ricostruzione<sup>39</sup> ad opera di Vespasiano, alla fine dello scontro militare contro Vitellio<sup>40</sup>.

Fra i più antichi documenti conservati in *Capitolio* vanno ricordati i trattati romano-punici<sup>41</sup>; a tal proposito, particolarmente problematico risulta quanto affermato da Polibio, secondo il quale, ai suoi tempi, il testo si poteva leggere su tavole di bronzo nell'erario degli edili, presso il tempio di Giove Capitolino<sup>42</sup>. In assenza di testimonianze relative ad un archivio degli edili<sup>43</sup> sul Campidoglio,

<sup>38</sup> Liv. 26.24.14 (trattato con gli Etoli); IG 12.3.173 = Sherk, *RDGE (Roman documents from the Greek east. 'Senatus consulta' and 'epistulae' to the age of Augustus)* nr. 16 ll. 48-49 (trattato con Astipalea del 105 a.C.). Vd. *infra* nn. 49, 51 e 61.

<sup>39</sup> Sul significato dell'opera: D. Wardle, *Vespasian, Helvidius Priscus and the restoration of the Capitol*, in *Historia*, 45, 1996, 208-222.

<sup>40</sup> Suet. *Vesp.* 8.5: *aerearumque tabularum tria milia, quae simul conflagrauerant, restituenta suscepit undique inuestigatis exemplaribus: instrumentum imperii pulcherimum ac uetustissimum, quo continebantur paene ab exordio urbis senatus consulta, plebi scita de societate et foedere ac priuilegio cuiuscunque concessis*: Cfr.: L. Gallet, *Essai sur le sénatus-consulte «de Asclepiade sociisque»*, in *RHD*, s. 4, 16, 1937, 265 e 407; C. Pietrangeli, *La scoperta di nuovi frammenti del s.c. de Asclepiade*, in *BIDR*, n. s. 10 e 11, 1948, 285; Besnier, *Les archives privées*, cit., 10; Ampolo, *La storiografia*, cit., 13; C. Williamson, *Monuments of bronze: Roman legal documents on bronze tablets*, in *CLA*, 6, 1987, 165-166; G.S. Bucher, *The 'Annales Maximi'*, in *AJAH*, 12, 1987 [1995], 51 n. 55; Culham, *Archives and alternatives*, cit., 107; Harris, *Lettura e istruzione*, cit., 233; Cavallo, *Gli usi della cultura scritta*, cit., 172; A. Mastino, *'Tabularium principis' e 'tabularia' provinciali nel processo contro i 'Galillenses' della 'Barbaria' sarda*, (1988), in *La Tavola di Esterzili. Il confitto tra pastori e contadini nella 'Barbaria' sarda*. Convegno di studi, Esterzili, 13 giugno 1992, a cura di A. Mastino, Sassari 1993, 108, 114; C. Moatti, *Archives et partage de la terre dans le monde romain (II<sup>e</sup> siècle avant-J.-C. à I<sup>er</sup> siècle après J.-C.)*, Rome 1993, 72; M. Pucci Ben Zeev, *Polybius, Josephus, and the Capitol in Rome*, in *JSJ*, 27, 1996, 24; A. Raggi, *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, in *ZPE*, 135, 2001, 88 n. 68.

<sup>41</sup> Su questi importanti documenti vd. la recente trattazione di B. Scardigli, *I trattati romano-cartaginesi*, cit., *passim*.

<sup>42</sup> Pol. 3.26.1: *Τούτων δὴ τοιούτων ὑπαρχόντων, καὶ τηρουμένων τῶν συνθηκῶν ἔτι νῦν ἐν χαλκώμασι παρὰ τὸν Δία τὸν Καπετώλιον ἐν τῷ τῶν ἀγορανόμων ταμιεῖῳ*.

<sup>43</sup> L'esistenza di un *ταμιεῖον* degli edili sul Campidoglio (ritenuta plausibile da G. Nenci, *Il trattato romano-cartaginese κατά τὴν Πύρρου διάβασιν*, in *Historia*, 7, 1958, 274; P. Pédech, *La méthode historique de Polybe*, Paris 1964, 378 n. 158) ha suscitato non poche perplessità (Mommsen, *Sui modi*, cit., p. 306; De Martino, *Considerazioni introduttive*, cit., 6) che inducono alla prudenza a proposito della identificazione del luogo (F.W. Walbank, *A historical commentary on Polybius*, I, Oxford 1957, 353-354). Sulla complessa tematica vd. anche G. Gandolfi, *Un documento del diritto internazionale antico: il primo trattato fra Roma e Cartagine (VI secolo a.C.)*, in *Comunicazioni e studi dell'Istituto di diritto internazionale e straniero dell'Università di Milano*, Milano 1960, 324 n. 7; E. Ferenczy, *Die römisch-punischen Verträge und die pro-*

sono state avanzate ipotesi tendenti ad identificare il suddetto erario ora con l'*atrium publicum*<sup>44</sup>, ora con l'*aedes thesaurum* (il deposito per i carri e gli apparati utilizzati nelle processioni solenni, che muovevano dal tempio di Giove)<sup>45</sup> o con l'edificio più antico addossato al *tabularium*<sup>46</sup>; inoltre, nessun documento attesta la competenza degli edili per quanto concerne la conservazione dei trattati internazionali<sup>47</sup>. In conclusione, verosimilmente, lo storico di Megalopoli, trascinato dall'enfasi polemica, ha interpretato in maniera non troppo precisa un apografo di difficile lettura degli antichi documenti, fornitogli dai suoi amici<sup>48</sup>.

Non sembra quindi possibile individuare con sicurezza il luogo esatto dove l'originale del prezioso documento (vero o falso) era conservato al tempo in cui lo storico scriveva.

Sempre in *Capitolio* furono depositati il trattato con gli Etoli<sup>49</sup> del 212 a.C.,

---

*tohistorie des 'Commercium'*, in *RIDA*, s. 3, 16, 1969, 263; H.H. Schullard, *Carthage and Rome*, in *CAH*, VII, 2, Cambridge 1989<sup>2</sup>, 519-520; Pucci Ben Zeev, *Polybius*, cit., 21-30; A. Calore, «Per Iovem lapidem». *Alle origini del giuramento. Sulla presenza del «sacro» nell'esperienza giuridica romana*, Milano 2000, 63; L. Canfora, *Trattati in Tucideide*, cit., 203.

<sup>44</sup> Liv. 24.10.9. Sul punto cfr. Hülsen, v. *Capitolium*, 1, in *RE*, III, 2, 1899, c. 1537.

<sup>45</sup> Mommsen, *Sui modi*, cit., 307.

<sup>46</sup> Sull'esistenza di questo edificio, distrutto probabilmente nell'incendio dell'80 a.C., vd. Coarelli, *Roma* [GAL 6], Roma-Bari 2001, 45-47.

<sup>47</sup> Non sembra possa essere riferita alla tenuta degli archivi internazionali la notizia, riferita da Cassio Dione (54.36.1) sull'allontanamento di tribuni ed edili dall'erario da parte di Augusto: De Martino, *Considerazioni introduttive*, cit., 9. Vd. *infra* 34 e n. 150.

<sup>48</sup> De Martino, *Considerazioni introduttive*, cit., 12-14. Anche E. Täubler, *Imperium romanum. Studien zur Entwicklungsgeschichte des römischen Reichs. I. Die Staatsverträge und Vertragsverhältnisse*, Leipzig-Berlin 1913, 257, ha pensato a copie fatte circolare dai senatori a scopo di informazione prima della terza guerra punica. Non sempre avveniva da parte degli storici antichi la consultazione diretta dei documenti originali, forse neanche Flavio Giuseppe (*Ant. J.* 14.187-188) poté verificare personalmente le tavole che riportavano i decreti romani concernenti i diritti dei Giudei. Ciò più che alla volontà deliberata di ingannare il lettore sembra dovuto alla mancata consapevolezza della differenza esistente fra un testo originale e la sua copia o traduzione: Pucci Ben Zeev, *Polybius*, cit., 21-30; *contra*: Scardigli, *I trattati*, cit., 28.

<sup>49</sup> Liv. 26.24.14: *Haec convenerunt conscriptaque biennio post Olympiae ab Aetolis, in Capitolio ab Romanis, ut testata sacratis monumentis essent, sunt posita*. Vd. anche 38.33.9: *foedus, quod in Capitolio, quod Olympiae, quod in arce Athenis sacratum fuisset, irritum per illos esse*; IG 9<sup>2</sup>.1.241; Sul contenuto del *foedus* si rinvia a G. Klaffenback, *Der römische-ätolische Bündnisvertrag vom Jahre 212 v. Chr.*, in *SDAW*, Berlin 1954, 1-26; I. Calabi, *Il trattato romano-etolico del 212 nella nuova epigrafe acarnana*, in *RFIC*, n. s. 34, 1956, 387-397; S. Calderone, *Πίστις-φίδες: ricerche di storia e diritto internazionale nell'antichità*, Messina 1964, 11-32; S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, II, 1, Roma-Bari, 1966, 118-119. Sui trattati fra Roma e gli stati ellenistici, cfr.: A. Donati, *I Romani nell'Egeo. I documenti dell'età repubblicana*, in *Epigraphica*, 27, 1965, 11 sgg.; ES. Gruen, *The Hellenistic world and the coming of Rome*, Berkeley 1984; J.L. Ferrary, *Traité et domination romaine dans le monde hellénique*, in *I trattati nel mondo antico. Forma, ideologia, funzione*, Roma 1990, 217-235. Ad eccezione del *foedus* stipulato con l'Etolia, i trattati con le città greche riportati nelle epigrafi sembrano concentrati tra la fine del II e

il *foedus* stipulato nel 189 a.C. con Antioco<sup>50</sup> e quello con Astipalaea del 105 a.C.<sup>51</sup>

Il Campidoglio, tanto in età arcaica come in epoca repubblicana ed imperiale, fu il centro della vita religiosa e politica dell'Urbe<sup>52</sup>: punto di arrivo delle processioni trionfali e, in qualche occasione, sede di riunioni del senato, divenne sempre più il luogo di elezione per la conservazione ed esposizione dei trattati a carattere internazionale. Ivi erano collocate anche le due tavole, a noi pervenute, che riportano il trattato di amicizia con Asclepiade del 78 a.C.<sup>53</sup> ed il plebiscito sulla libertà della città di *Termessus maior* del 68 a.C.<sup>54</sup>, alcune leggi risalenti agli ultimi anni dell'epoca repubblicana<sup>55</sup> e, in età imperiale fino all'epoca di Domiziano, le *tabulae honestae missionis*<sup>56</sup>.

---

l'inizio del I sec. a.C. con una ripresa nell'epoca cesariana ed augustea: F. Canali De Rossi, *Lucio Silla e Maronea: per una strategia dei trattati fra Roma e le città greche*, in *Atti dell'XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina* (Roma, 18-24 settembre 1997), Roma 1999, 318.

<sup>50</sup> Vd. App. Syr. 39, il quale ricorda che il testo fu inciso su tavole di bronzo e depositato nel Campidoglio; circa le modalità di stipulazione del trattato vd. anche Polyb. 21.24.2-3; Liv. 37.55.3. Cfr. Mommsen, *Sui modi*, cit., 303; L. Robert, *Inscriptions d'Aphrodisias*, in *AC*, 35, 1966, 405-406; F.W. Walbank, *A historical commentary on Polybius*, Oxford 1979, III, 116-117.

<sup>51</sup> (CIG 12.3.173= Sherk, *RDGE* nr. 16 l. 48, su cui cfr. D.M. Pippidi, *La date du «foedus» Rome-Callatis, in Scythica minor. Recherches sur les colonies grecques du littoral roumain de la mer Noire*, București-Amsterdam 1975, 180; Id., *Une hypothèse sur le temple de la Concorde à Callatis, ibid.*, 183. Sulla natura del trattato vd. Ferrary, *Traités*, cit., 225-226.

<sup>52</sup> Sull'importanza politico-religiosa del tempio vd. P.M. Martin, *Architecture et politique. Le temple de Jupiter Capitolin*, in *Caesarodunum*, 18, 1983, 9-29.

<sup>53</sup> CIL 1<sup>2</sup>.588 = 6.40890 = IG 14.951 = CIG 3.5879 = Sherk, *RDGE* nr. 22 ll. 12-13 (= ll. 24-25 del testo greco): [Uteiq]ue Q(uintus) Lutatiu[s] M(arcus)] Aemilius co(n)s(ules) a(lter) a(mbove) s(ei) e(is) v(ideretur) eos in ameicorum formulam rel[ef]rundos curarent eis[que] tabulam aheneam amicitiae in Capitolio ponere] / [rem]que divina[m] facere liceret... Furono i tre navarchi a far incidere le copie del senatoconsulto (redatto in forma bilingue e depositato, secondo la procedura abituale, nell'*aerarium Saturni*) che conferiva loro privilegi di ordine fiscale, giudiziario e onorifico. Il senato concesse loro la facoltà di entrare in Campidoglio, per compiervi un sacrificio e depositare la *tabula* in questione. Sul senatoconsulto, oggetto di numerose edizioni (L. Gallet, *Essai sur le sénatus-consulte*, cit., 242-293, 387-425; Pietrangeli, *La scoperta di nuovi frammenti*, cit., 200-203; Raggi, *Senatus consultum*, cit., 73-116) ed i privilegi accordati, cfr. anche A.J. Marschall, *Friends of the Roman people*, in *AJPh*, 89, 1968, 39-55.

<sup>54</sup> CIL 1<sup>2</sup>.589 = ILS 38. Sulla datazione della legge vd. J.-L. Ferrary, *La lex Antonia de Termessus, in Athenaeum*, n. s., 63, 1985, 439 sgg.; H.B. Mattingly, *The date and significance of the 'lex Antonia de Termessus'*, in *Scholia*, 6, 1997, 68-78.

<sup>55</sup> Cic. *Phil.* 5.12: *Huius turpitudinis testes erant etiam exterae nationes. Foedera interea facta, regna data, populi provinciaeque liberatae, ipsarumque rerum falsae tabulae, gemente populo Romano toto Capitolio figebantur*. Vd. anche 2.92; 2.93, ove riferimenti all'affissione di *tabulae* contenenti concessioni di *privilegia* e *immunitates* a carattere internazionale.

<sup>56</sup> Gli originali delle tavolette di bronzo attestanti l'onorevole congedo dei militari, affissi in un po' dovunque sulle pareti dei templi, sono andati perduti, ma sono state rinvenute, in varie città dell'impero, numerose copie degli esemplari rilasciati ai diretti interessati, nelle quali la

Se il ruolo attribuito al Campidoglio non suscita alcun dubbio, più complessa appare invece l'individuazione esatta dei luoghi destinati ad accogliere tali importanti documenti. Nell'*area capitolina*, più volte devastata da incendi, sorvegliavano, fra altri importanti monumenti, tanto il tempio di Giove Ottimo Massimo quanto, nelle immediate vicinanze, quello della *Fides populi Romani*<sup>57</sup>, entrambi adatti a tale scopo, ma non indicati sempre in maniera chiara dalle fonti.

Secondo la ricostruzione del Mommsen<sup>58</sup>, al tempio del *Dius Fidius* sul

---

formula generica contenente il riferimento alla collocazione dell'originale (*descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est Romae in Capitolio*), è spesso seguita da indicazioni precise: *in latere sinistro tabulari publici* (AE 1939.126); *[ad aram in podio(?) dex]teriore // t(abula) II pa[g(ina)]* (AE 1983.523 = AE 1993.1006); *in latere dextro tabulari(i) / publici* (AE 1993.1788); *in podio arae gentis Iuliae* (AE 1997.1273); *in podio muri ante aedem Geni(i) p(opuli) R(omani)* (AE 1997.1771); *ad latus sinistrum / aedis thensarum extri(n)secus* (AE 1998.1056); *ad aram // Ser(vius)* (CIL 10.771 = CIL 16.8 = AE 1994.387); *aedis / Fidei populi Romani parte dexteriore //* (CIL 16.1 = CIL 10.769=ILS 1986); *in aede / Fidei p(opuli) R(omani) latere sinisteriore / extri(n)secus* (CIL 16.2=AE 1898.120); *in aede{m} Opis in prona{ev}so / latere dexteriore* (CIL 16.3 = ILS 9059 = AE 1930.72); *ad la{t}us sinistr(um) aedis thensar(um) extri(n)secus* (CIL 16.4 = ILS 1987); *post aedem Iovis O(ptimi) M(aximi) in / basi Q(uinti) Marci Regis pr(aetoris)* (CIL 16.5); *in ara gentis Iuliae* (CIL 16.7 = CIL 10.770 = ILS 1988); *ad ara(m) gentis Iuliae latere dextro* (CIL 16.9 = CIL 10.7891 = AE 1983.451); *ad / aram gentis Iuliae latere dextro ante / signum Liberi Patris tab(ula) I pag(ina) I / loco XXV* (CIL 16.10 = AE 1932.27); *in podio arae gentis Iuliae* (CIL 16.11 = CIL 10.1402 = ILS 1989); *ad aram gentis Iuliae in podio parte / exteriore tab(ula) I* (CIL 16.12=AE 1912.10); *in podio parte exteriore / arae gentis Iul(iae) contr(a) sig(num) Lib(eri) Patris* (CIL 16.13 = AE 1925.68); *ad / aram gentis Iuliae de foras podio sinisteriore / tab(ula) I pag(ina) II loc(o) XXXXIII* (CIL 16.14 = ILS 1991); *in podio arae / gentis Iuliae parte / exteriore* (CIL 16.15 = ILS 1990); *[in] / podio arae gentis Iuliae / tab(ula) III pag(ina) VI loc(o) XIX* (CIL 16.16 = AE 1921.48a); *ad aram / [gentis Iu]liae* (CIL 16.17; CIL 16, 19); *intro euntibus / ad sinistram in muro inter duos arcus* (CIL 16.20 = ILS 1992); *in basi Iovis Africi* (CIL 16.21 = ILS 1993); *post piscinam in tribunal(i) / deorum parte posteriore* (CIL 16.22 = AE 1925.67); *post casam Romuli* (CIL 16.23 = CIL 13.11967 = ILS 9052 = AE 1906.99); *in basi Pompil[i] regis ad] / aram gentis Iuliae* (CIL 16.24 = AE 1927.96); *post ae/dem Fidei p(opuli) R(omani) in muro* (CIL 16.26); *in tribuna/li* (CIL 16.28 = ILS 1995); *in/tra ianuam opis ad latus dextrum* (CIL 16.29 = ILS 1996); *post the/sarium veterem //* (CIL 16.30 = ILS 1997); *in basi columnae parte / posteriore quae est secundum Iovem Africum* (CIL 16.31); *post tropaea / Germanici q[uae] sun]t ad aedem Fidei p(opuli) R(omani)* (CIL 16.32); *post tropaea Germanici in tribunali / quae sunt ad aedem Fidei p(opuli) R(omani) //* (CIL 16.33); *in / latere sinistro tabulari publici* (CIL 16.35 = AE 1927.44); *post Li-gures* (CIL 16.158 = AE 1948.56); *in tabulario publico parte sinisteriore* (CIL 16.159 = AE 1953.74); *pos(t) piscinam / in tribunal(i) deorum* (AE 1980.788); *in latere sinistro tabulari publici* (AE 1974.655); *ante aerarium milita/re in basi Claudiorum Marcellor/um* (AE 1978.658).

<sup>57</sup> App. bell. civ. 1.15 ed il commento ad loc. di Gabba, 47; Plut. Tib. 17.6; Cic. off. 3.104: *Qui ius igitur iurandum violat, is fidem violat, quam in Capitolio «vicinam Iovis Optimi Maximi», ut in Catonis oratione est, maiores nostri esse voluerunt.*

<sup>58</sup> Lo studioso (*Sui modi*, cit., 308) sottolinea la sorprendente analogia dei due sacrari con l'arcaico sacello e con il tempio dedicati alla triade capitolina, situati rispettivamente sul Quirinale (o *Capitolium Vetus*) e sul Campidoglio.

Quirinale<sup>59</sup>, dove erano custoditi i più antichi trattati, venne ad affiancarsi quello della *Fides populi Romani*, situato sul Campidoglio<sup>60</sup>. Tuttavia, va rilevato che numerosi testi, contenenti precise indicazioni sui luoghi di conservazione dei trattati, fanno riferimento esplicitamente al tempio di Giove Ottimo Massimo<sup>61</sup>. Un'eccezione, apparentemente, è costituita dal *foedus Callatinum*, probabilmente del 71 a.C.<sup>62</sup>, inciso su una tavola di bronzo affissa *lo]co optumo in*

<sup>59</sup> Il Quirinale è indicato da Varrone (*l. lat.* 5.158) come *Capitolium Vetus: Clivus proximus a Flora susus versus Capitolium Vetus, quod ibi sacellum Iovis Iunonis Minervae et id antiquius quam aedis quae in Capitolio facta*. Il sacello dedicato alla triade Giove, Giunone, Minerva, considerato più antico del culto capitolino, era situato nella Regio VI, nell'angolo NO del colle, come sembra confermato da Mart. 5.22.4: *qua videt anticum rustica Flora Iovem*; Vitruv. 7.9.4: *inde novum, veterem prospicis inde Iovem.*: cfr. F. Coarelli, v. *Capitolium Vetus*, in *LTUR*, I, 1993, 234. Dubbi, tanto sulla topografia quanto sulla cronologia, sono stati espressi da T. Hackens, *Capitolium Vetus*, in *BIBR*, 33, 1961, 69 sgg. e da J. Poucet, *Les Sabins aux origines de Rome. Orientations et problèmes*, in *ANRW*, I, 1972, 107 e n. 183.

<sup>60</sup> Sul Campidoglio sorgeva il più importante tempio della città di Roma dedicato alla triade Giove, Giunone e Minerva: votato, secondo la tradizione, da Tarquinio Prisco, inaugurato dopo la cacciata dei re, ad opera del primo console della repubblica M. Horatius Pulvillus, il 13 settembre del 509 a.C., venne distrutto completamente da un incendio, forse causato dall'incuria dei custodi, il 16 luglio dell'83 (G. Tagliamonte, v. *Iuppiter Optimus Maximus Capitolinus, aedes, templum [fino all'a. 83 a.C.]*, in *LTUR*, III, 1996, 144-148 ove dettagliato elenco delle fonti). La sua ricostruzione iniziata da Silla fu completata da Q. Lutatius Catulus nel 69 a.C.; ma esso andò nuovamente demolito durante lo scontro tra Vitelliani e seguaci di Vespasiano, nel 69 d.C. Ricostruito da quest'ultimo, una volta salito al potere, subì i danni di un nuovo incendio nell'80 d.C.: vd. S. De Angelis, v. *Iuppiter Optimus Maximus Capitolinus, aedes, templum (fasi tardo-repubblicane e di età imperiale)*, *ibid.*, 148-153.

<sup>61</sup> Vd., per esempio, il *foedus* con Cibira (OGIS 2.762 ll. 14-15), del 188 a.C. circa, o, più probabilmente, successivo al 167 a.C. (Ferrary, *Traités*, cit., 224 e n. 19 ove altre indicazioni bibliogr.) redatto in due esemplari, uno dei quali si trovava a Roma ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Διὸς τοῦ Καπετωλίου; il senatoconsulto *de Elaeis*, de 129 a.C. (Syll<sup>3</sup>. 2.694 = IGRR 4.1692 ll. 23-25), del quale ci è pervenuta una copia ove si attesta che l'originale del documento si trovava ἐν τῷ ἱερῷ [τῷ] | Διὸς τοῦ Καπετωλ[ίου πί]νακος [χ]αλκοῦ; il *foedus cum Astypalaeensibus*, del 105 a.C. (IG 12.3.173 = Sherk, *RDGE* nr. 16 ll. 48-49), anch'esso affisso a Roma ἐν τῷ Καπετωλίῳ ναῷ τοῦ Διός; il testamento di Tolomeo VII Evergete II del 155 a.C. (SEG 9.71. 25: Μάρτυρας δὲ τούτων ποιῶμαι Δία τε τὸν || Καπετώλιον...). Su questi testi vd. C. Pietrangeli, *La scoperta di nuovi frammenti*, cit., 286-288; Moatti, *Archives*, cit., 72 n. 32. Le norme di pubblicazione dei trattati presso i due contraenti sono riportate secondo formule che sostanzialmente non differiscono fra loro: vd., per esempio, anche i trattati con Maronea, ll. 41-43, (su cui F. Canali De Rossi, *Lucio Silla e Maronea*, cit., 321 n. 30); con Mitilene (Sherk, *RDGE* nr. 26 col. b ll. 17 sgg.) e con Afrodisia (J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome*, London 1982, nr. 8).

<sup>62</sup> Cfr.: A. Passerini, *Il testo del 'foedus' di Roma con Callatis*, in *Athenaeum*, 13, 1935, 57 sgg; G. De Sanctis, *Storia dei Romani*, IV, 2, 1, Firenze 1953, 299 n. 785; A. Degrassi, *Le dediche di popoli e re asiatici al popolo romano e a Giove Capitolino* (1952), in *Scritti vari di antichità raccolti da amici e allievi nel 75° compleanno dell'autore*, Roma 1962, 442 n. 115; Donati, *I Romani nell'Egeo*, cit., 12-13; Pippidi, *La date du «foedus»*, cit., 172-181; Ferrary, *Traités*, cit., 225 e n. 21. *Contra*: Pietrangeli, *La scoperta di nuovi frammenti*, cit., 287; D.St. Marin, *Il 'foedus' romano con Callatis*, in *Epigraphica*, 10, 1948, 115, il quale lo colloca nel 140 a.C.

*faano Concor[diæ]*<sup>63</sup>. Probabilmente si trattò di una soluzione momentanea dovuta all'inagibilità del tempio capitolino dall'83 al 69 a.C. a causa dell'incendio e dei successivi lavori di restauro<sup>64</sup>.

È appena il caso di richiamare l'importanza che il concetto di *fides* ebbe nella cultura romana di tutti i tempi<sup>65</sup>. Il culto della dea *Fides*, risalente all'epoca arcaica, viene attribuito dalla tradizione a Numa<sup>66</sup>, il quale ne avrebbe fissato anche il rito<sup>67</sup>. La *Fides*, funzione *ab origine* squisitamente etica riconosciuta a Giove, si ipostatizzava, assumendo una connotazione distinta ma riconducibile all'arcaico *Dius Fidius*<sup>68</sup>.

Sfortunatamente si hanno poche notizie su questo tempio del quale è difficile determinare l'ubicazione nonché le peculiarità architettoniche<sup>69</sup>. Probabil-

<sup>63</sup> A. Passerini, *Il testo del 'foedus'*, cit., 70 (II. 14-15): [*in tabulam ahe*]nam utei scribere-  
tur ac [*figeretur ... lo*]co optumo in *faano Concor[diæ]*. Dubbi su tale integrazione, che riconosce nel *fanum* il tempio della Concordia in Arce, sono stati avanzati da Pietrangeli, *La scoperta di nuovi frammenti*, cit., 287-288, il quale non esclude si faccia riferimento al tempio di *Callatis*. Sulla impossibilità di identificare il *fanum Concordiæ*, menzionato nel *foedus*, con il tempio di *Callatis*, cfr. D.M. Pippidi, *La date du «foedus»*, cit., 179; Id., *Une hypothèse sur le temple de la Concorde*, cit., 182-183.

<sup>64</sup> De Sanctis, *Storia dei romani*, cit., IV, 2, 1, 299 n. 785; Pippidi, *La date du «foedus»*, cit., 179.

<sup>65</sup> Si vedano, oltre al classico lavoro di G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*, München 1912<sup>2</sup>, partic. 118, 133-134, gli studi di M. Lemosse, *L'aspect primitif de la fides*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, II, Milano 1956, 43 sgg.; J. Imbert, *De la sociologie au droit: la «Fides» romaine*, in *Mélanges H. Lévy-Bruhl*, Paris 1959, 407 sgg.; V. D'Agostino, *La fides romana*, in *RSC*, 9, 1961, 73 sgg.; L. Lombardi, *Dalla «fides» alla «bona fides»*, Milano 1961, passim; P. Boyancé, *Fides et serment* (1962), in *Études sur la religion romaine*, Rome 1972, 91-103; Id., *Fides Romana et la vie internationale* (1962), *ibid.* 105-119; Id., *La main de fides* (1964), *ibid.*, 121-133; Id., *Les romains, peuple de la fides* (1964), *ibid.*, 135-152; G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*, Paris 1974<sup>2</sup>, 207-210; G. Piccaluga, *Fides nella religione romana di età imperiale*, in *ANRW*, II, 17, 2, 1981, 703-735; M.A. Levi, *Manus, fides, fides publica*, in *PP*, 40, 1985, 308-320; G. Freyburger, *Fides. Étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu'à l'époque augustéenne*, Paris 1986, 86 sgg.; A. Valvo, *Fides, foedus, Iovem lapidem iurare*, in *CISA*, 18, 1992, 115-125; Id., *Modalità del giuramento romano a conclusione di un trattato o di un'alleanza*, in *Federazioni e federalismo nell'Europa antica. Alle radici della casa comune europea (Bergamo, 21-25 settembre 1992)*, I, Milano 1994, 375; M.A. Levi, *Clientela e 'fides'*, in *RAL*, s. 9, 7, 1996, 677-691; G. Brizzi, «*Fides*», «*Mens*», «*Nova Sapientia*»: radici greche nell'approccio di Roma a politica e diplomazia verso l'oriente ellenistico, in *Serta antiqua et Mediaevalia*. IV. *Linguaggio e terminologia diplomatica dall'antico Oriente all'impero bizantino* (Atti del convegno nazionale, Genova 19 novembre 1998), Roma 2001, 125 sgg.

<sup>66</sup> Plut. *Num.* 16.1; Liv. 1.21.1-4; Dion. Hal. 2.75.1-4.

<sup>67</sup> A. Carcaterra, *Dea Fides e 'fides'*. *Storia di una laicizzazione*, in *SDHI*, 50, 1984, 206-214.

<sup>68</sup> *Dius Fidius*, legato a *Iuppiter* anche nel nome (*Dius* è il più antico nome di *Iuppiter*), può essere considerato verosimilmente una ipostatizzazione di una funzione di Giove. Si vd.: D. Sabatucci, *La religione di Roma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico*, Milano 1999, 241-245; Freyburger, *Fides*, cit., 290; Fiori, *Homo sacer*, cit., 156.

<sup>69</sup> M. Bonnefond-Coudry, *Le Sénat de la République romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste: pratiques délibératives et prise de décision*, Rome 1989, 113.

mente, sullo stesso luogo dove sorgeva l'arcaico *sacellum* numano, verso la metà del III secolo fu eretto da Atilio Calatino il primo tempio<sup>70</sup>, restaurato successivamente nel 115 a.C. da Emilio Scauro<sup>71</sup>.

L'area capitolina, occupata dal tempio della Fides e da quello di Ops, è frantata ed i resti monumentali riportati alla luce nel 1937 dagli scavi di S. Omobono, ai piedi del versante sud del Campidoglio, non sono identificabili con certezza e, di conseguenza, la loro appartenenza all'uno o all'altro tempio è discutibile<sup>72</sup>; tuttavia, uno degli elementi su cui si basa l'assegnazione dei ritrovamenti al tempio di Fides è la scoperta, nell'area interessata, di epigrafi prevalentemente bilingui dedicate da re e popoli dell'Asia Minore ai Romani e a Giove Capitolino<sup>73</sup>.

In verità, a proposito dell'identificazione del luogo in cui erano affissi questi *donaria*, numerosi indizi portano ad escludere che ciò avvenisse indifferentemente *ad aedem Divi Fidii* sul Quirinale o nel tempio di Giove Capitolino<sup>74</sup>. L'esame delle iscrizioni rinvenute a più riprese negli scavi di S. Omobono fa invece pensare ad un unico monumento, quello di Fides<sup>75</sup>, divinità garante dei trattati internazionali<sup>76</sup>.

---

<sup>70</sup> Dubbi sulla identità del sito su cui sorsero prima il *sacellum*, poi il tempio sono stati avanzati da P. Boyancé, *Fides romana* cit., 114.

<sup>71</sup> Cic. *nat. Deor.* 2.61: *tum autem res ipsa in qua vis inest maior aliqua sic appellatur ut ea ipsa nominetur deus, ut Fides, ut Mens, quas in Capitolio dedicatas videmus proxime a M. Aemilio Scauro, ante autem ab A. Atilio Calatino erat Fides consecrata*; Cic. *off.* 3.104. Cfr. Piccaluga, *Fides*, cit., 715-717.

<sup>72</sup> Per l'attribuzione al tempio di Ops propende Colini, (*Il Colle Capitolino nell'antichità*, in *Capitolium*, 40, 1965, 176). *Contra* Coarelli, *Roma*, cit., 43, il quale ritiene che i reperti in questione appartengano al tempio di Fides.

<sup>73</sup> Un accurato esame delle epigrafi, risalenti verosimilmente al II ed al I secolo a.C., in Degrassi, *Le dediche*, cit., 415 sgg.

<sup>74</sup> Si tratta dell'ipotesi, inizialmente avanzata da Mommsen, *Sui modi*, cit., 308-309, secondo la quale l'iscrizione dei Laodicensi (IG 14.986 = CIL 1.587 = 1<sup>2</sup>.728 = 6.374 = ILS 33) e l'altra degli Efesini (IG 14.987 = CIL 1.588 = 1<sup>2</sup>.727 = 6.373 = ILS 34), rinvenute sul Quirinale, si trovavano sul *Capitolium Vetus* cioè *ad aedem Divi Fidii*; le altre due, invece, (IG 14.988 = CIL 1.589 = 1<sup>2</sup>.725 = 6.372 = ILS 31 e CIL 6.30921) sul Campidoglio, nel tempio di Giove. Sull'argomento cfr. Degrassi, *Le dediche*, cit., 434.

<sup>75</sup> La circostanza che tanto i resti del tempio quanto le iscrizioni siano stati trovati nel medesimo sito rende probabile che le dediche fossero conservate di preferenza presso il tempio di Fides (Coarelli, *Roma*, cit., 43, le cui conclusioni sono condivise da Freyburger, *Fides*, cit., 272; *contra* A. M. Colini, *Il Colle Capitolino*, cit., 176) o in un monumento situato in prossimità di questo: Degrassi, *Le dediche*, cit., 415; R. Mellor, *The dedications on the Capitoline hill*, in *Chiron*, 8, 1978, 321.

<sup>76</sup> Le fonti ricordano che nel 43 o 42 a.C. *tabulae aeneae ex aede Fidei turbine evulsae* (Obseq. 78; vd. anche Cass. Dio 45.17.3), tuttavia non ne precisano la natura né il contenuto: ad attestare esplicitamente, per l'epoca repubblicana, l'affissione al tempio di Fides di documenti a carattere internazionale contenenti la concessione di *beneficia* sarebbe solamente il senatocon-



Per i decreti che conferiscono *beneficia*<sup>77</sup> non disponiamo di indicazioni chiare: le iscrizioni che li riportano fanno riferimento genericamente al Campidoglio<sup>78</sup>.

Gli spazi destinati alla custodia dei trattati federali e degli altri documenti di valore internazionale dovettero dimostrarsi insufficienti a contenere tutte le *tabulae*, ed il sovraffollamento ne favorì l'affissione un po' dappertutto in Campidoglio. È comunque possibile che non si trattasse solo di una questione di reperimento di spazi materiali, probabilmente bisogna tener conto anche dell'evoluzione subita dai trattati romani. I trattati di alleanza formalmente uguali stipulati da Roma – divenuta la prima potenza del mondo allora conosciuto – con le città greche costituiscono una parentesi, col tempo divennero più che semplici gesti di benevolenza, strumenti atti a definire lo statuto di una città o di un popolo precisando, piuttosto che gli obblighi, i privilegi loro concessi. La forma di tali documenti cambiò, di conseguenza, per precisare le nuove clausole, leggi e senatoconsulti si rivelarono più adatti di un trattato<sup>79</sup>. Si può quindi ragionevolmente pensare che anche un luogo meno prestigioso del tempio di Giove potesse essere usato, nella stessa area capitolina, per affiggere questi accordi.

Nella tarda repubblica lo stretto vincolo religioso, che imponeva l'affissione dei trattati nei templi arcaici, si era allentato e lo stato romano con la dedica del tempio della *Fides populi Romani* o *fides publica*<sup>80</sup> ne assumeva direttamente la custodia e la responsabilità degli impegni derivanti dal *foedus*.

---

sulto fatto votare da Silla nell'80 a favore dei *Thasii* (Sherk, *RDGE* nr. 20, col. II ll. 7-8); in questo caso, come in quello concernente il *foedus* con Callatis affisso nel tempio della Concordia (vd. *supra* n. 63), probabilmente la scelta sarebbe stata dettata dall'impossibilità di accedere, per i lavori di ristrutturazione, al Campidoglio: Bonnefond, *Le sénat*, cit., 114 n. 8; C. Reusser, v. *Fides*, cit., 250. In età imperiale vi furono sicuramente affissi gli originali di due *tabulae honestae missionis* (CIL 16.1: *...descriptum et recognitum ex tabula / aenea quae fixa est Romae in Capitolio aedis / Fidei populi Romani parte dexteriore*; CIL 16.2: *...descriptum et recognitum ex tabula aenea / quae fixa est Romae in Capitolio in aede / Fidei p(opuli) R(omani) latere sinistiore / extri(n)secus*).

<sup>77</sup> G. Ferrari, v. *Beneficia*, in *NND*, 2, 1979, 314-315; R. Orestano, *La durata della validità dei «privilegia» e «beneficia» nel diritto romano classico*, in *Studi in onore di S. Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, 3, Palermo 1936, 473 sgg. (per l'età imperiale).

<sup>78</sup> Cfr. L. Robert, *Inscriptions d'Aphodisias*, in *AC*, 35, 1966, 405 sg.; Moatti, *Archives*, cit., 72-73.

<sup>79</sup> Cfr. il *senatusconsultum de Asclepiade* (CIL 1<sup>2</sup>.588 = 6.40890 = IG 14.951 = CIG 3.5879 = Sherk, *RDGE* nr. 22); la *Lex Antonia de Termessibus*: CIL 1<sup>2</sup>.589 = ILS 38; il senatoconsulto del 39 a.C. pubblicato da J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome*, cit., nr. 8. Sull'argomento vd. Ferrary, *Traités*, cit., 234-235.

<sup>80</sup> *Cic. nat. deor.* 2.61. Cfr. De Martino, *Considerazioni introduttive*, cit., 9. Sul processo di laicizzazione della *fides*, cfr. Carcattera, *Dea Fides*, cit., 231-234.

I trattati internazionali incisi su tavole bronzee, per l'esposizione pubblica<sup>81</sup>, costituiscono un impiego significativo della cultura scritta, che tanta fortuna avrà nello scorcio dell'età repubblicana. Essi, però, rappresentano solo una parte dei testi prodotti. Già in epoca arcaica andò formandosi gradualmente il nucleo di una documentazione che era opportuno conservare: i sacerdoti provvidero alla custodia di parte di essa, mentre gli alti magistrati, appartenenti alle famiglie più illustri dell'età repubblicana, erano usi a tenere copie di atti importanti nei loro archivi privati per trasmetterli poi ai loro discendenti<sup>82</sup>. L'impiego della scrittura come supporto alla memoria, per annotare ciò che poteva essere utile, costituisce così il precedente di un'attività che, seppure svolta privatamente, aveva una valenza ufficiale in quanto connessa all'esercizio di funzioni pubbliche. Quando, in che misura ed in quali settori si sia manifestato più precocemente il passaggio dalla raccolta di appunti privati da parte dei magistrati alla produzione di una documentazione ufficiale, come i *commentarii*, è difficile precisare. All'epoca di Cicerone tali commentari erano ritenuti, già da tempo, *tabulae publicae*<sup>83</sup>, e negli ultimi anni della repubblica o nei primi anni del-

---

<sup>81</sup> I documenti ricordati non possono essere considerati testi d'archivio in senso stretto, in quanto tale qualificazione è riservata a quelli, indipendentemente dal materiale scrittorio, aventi valore di riferimento e destinati non all'affissione pubblica bensì alla conservazione in luoghi accessibili. Cfr. G. Cencetti, *Gli archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana* (1940), in *Scritti archivistici*, III, Roma 1970, 175; Posner, *Archives*, cit., p. 112 sgg.; W.C. West, *The public archives in fourth-century Athens*, in *GRBS*, 30, 1989, 529 sgg.; R. Thomas, *Literacy and orality in ancient Greece*, Cambridge 1992, p. 95. L. Boffo, *Ancora una volta sugli «archivi» nel mondo greco: conservazione e «pubblicazione» epigrafica*, in *Athenaeum*, 83, 1995, 94 n. 8. Essi spesso sono copie tratte da documenti (per esempio senatoconsulti) conservati negli archivi.

<sup>82</sup> Ancora nella tarda repubblica, accanto alle *imagines* degli antenati nei *tablina* i patrizi conservavano i documenti, almeno una parte, prodotti durante il periodo in cui avevano rivestito una carica pubblica: Cic. *Sull.* 42: *cum scirem ita esse indicium relatum in tabulas publicas, ut illae tabulae privata tamen custodia more maiorum continerentur, non occultavi, non continui domi*; Liv. 6.1.2: *si quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant monumentis, incensa urbe pleraeque interiere*; Plin. *nat.* 35.7: *tabulina codicibus implebantur et monumentis rerum in magistratu gestarum*; Fest. v. *tablinum* 490.28-30 L: *tablinum proxime atrium locus dicitur, quod antiqui magistratus in suo imperio tabulis rationum ibi habebant publicarum rationum causa factum locum*. Particolarmente significativa appare la testimonianza di Dionigi (1.74.5) che afferma di aver visto in una casa privata *tabulae censoriae* risalenti al 393-392 a.C.; non è chiaro comunque se trattavasi di documenti preparatori o di liste ufficiali: Th. Mommsen, *Le droit public*, IV, Paris 1894, 37; A. v. Premerstein, v. *commentarii*, in *RE*, IV, 1, 1900, c. 755; Kornemann, v. *tabulae publicae*, in *RE*, IV A 2, 1932, c. 1959; Cencetti, *Gli archivi*, cit., 174; E. Gabba, *Un documento censorio in Dionigi D'Alicarnasso 1.74.5*, in *Synteleia V. Arangio-Ruiz*, Napoli 1964, 490-491. Sul *tablinum*, 'spazio pubblico della *domus*' situato nella parte terminale dell'*atrium*, contenente i registri e gli atti relativi alle magistrature, cfr. A. Zaccaria, *Spazio privato e spazio pubblico nella città romana*, Rome 1995, 382-396.

<sup>83</sup> Vd., per esempio, Cic. *Sull.* 41; *Vat.* 34; *Balb.* 11. Sull'argomento, Mantovani, *Aspetti documentali*, cit., 680-686.

l'impero prevalse, ai fini della loro validità, il deposito obbligatorio degli atti nei pubblici archivi. La documentazione a noi pervenuta, frammentaria e per lo più relativa all'età tardo-repubblicana ed imperiale, riguarda comunque solo gli atti dei pontefici e di alcuni collegi sacerdotali, per il resto disponiamo di citazioni letterarie o di qualche estratto. Sembra comunque che il senato come i consoli, i proconsoli, i questori e gli altri magistrati tenessero dei commentari<sup>84</sup>, la cui struttura, cronologica o narrativa, non differiva fundamentalmente da quelli sacerdotali.

Ad iniziare la registrazione degli atti principali inerenti alla loro attività furono certamente i pontefici<sup>85</sup>, i quali gestivano una serie di dati, fondamentali per la vita dello stato, confluiti nei *libri* e nei *commentarii*<sup>86</sup>.

I *commentarii*, memoriali all'interno dei quali trovavano posto anche *decreta* e *responsa*, basilari per l'applicazione del diritto<sup>87</sup>, diventarono nel corso

<sup>84</sup> Cencetti, *Gli archivi*, cit., 175-6.

<sup>85</sup> Liv. 9.46.5: (*Cn. Flavius*) *civile ius, repositum in penetralibus pontificum, evulgavit*.

<sup>86</sup> I due termini, talora considerati sinonimi, farebbero riferimento ad una distinzione sostanziale riconducibile alla duplice attività documentaria dei collegi sacerdotali. L'opinione a favore di una differenziazione di questi due generi di documenti in seno agli archivi sacerdotali (*libri* contenenti le regole del culto e *commentarii* formati dai resoconti delle attività e decisioni dei collegi), risalente a G.B. Niebuhr (*Historische und philologische Vorträge. I. Vorträge über römische Geschichte. 1. Von der Entstehung Rom's bis zum Ausbruch des ersten punischen Krieges*, Berlin 1846, 10 sgg.), è stata elaborata, sullo schema varroniano, da I.A. Ambrosch, *Observationum de sacris Romanorum libris particula prima*, Vratislaviae 1840; Id., *Über die Religionsbücher der Römer*, Bonn 1843. *Contra* A. Bouché-Leclercq, *Les pontifes de l'ancienne Rome. Étude historique sur les institutions religieuses de Rome*, Paris 1871, 21 sgg.; P. Regell, *De augurum publicorum libris*, Vratislaviae 1878, 31 sgg. Per un esame delle opposte tesi nella storiografia moderna si rinvia a F. Sini, *Documenti sacerdotali di Roma antica. I. 'Libri' e 'commentarii'*, Sassari 1983, 43-87; Id., *'Libri' e 'commentarii'*, cit., 396-387 nn. 32-34; J. Scheid, *Les archives de la piété. Réflexions sur les livres sacerdotaux*, in *La mémoire perdue* (1994), cit., 174-175. Strettamente connessa con questa problematica è la questione relativa alla natura dei testi rituali. La complessità delle cerimonie, che richiedevano una assoluta precisione nell'espletamento del rituale e nella recitazione di formule solenni, rese necessario il ricorso a testi scritti, libri rituali e di preghiere riservati ai sacerdoti (in altre parole un codice sacro o 'Ritualtext': G. Rohde, *Die Kultsatzungen der römischen Pontifices*, Berlin 1936, 115 sgg.); cfr.: Sini, *Documenti sacerdotali*, cit., 175-177; Id., *'Libri' e 'commentarii'*, cit., 389-395, 411-415; G. Liberman, *Les documents sacerdotaux du collège 'sacris Faciundis'*, in *La mémoire perdue* (1994), cit., 66; *contra* J. Scheid, *Romulus et ses frères. Le collège des frères arvales, modèle du culte public dans la Rome des empereurs*, Rome 1990, 56; Id., *Les archives de la piété*, cit., 180, il quale, pur ammettendo l'uso di libri di preghiere da parte degli Arvali e di altri collegi, li considera «instruments de culte, permettant la récitation sans erreur des formules de prières».

<sup>87</sup> E. Pólay, *Das Jurisprudenzmonopol des Pontifikalkollegiums in Rom und seine Abschaffung*, in *ACD*, 19, 1983, 49 sgg.; F. Bona, *Ius pontificium e ius civile nell'esperienza giuridica tardo-repubblicana: un problema aperto*, in *Contractus e Pactum. Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana*. Atti del convegno di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della littera Florentina (Copanello, 1-4 giugno 1988), Napoli 1990, 209

degli anni strumento efficace per alimentare il prestigio ed il potere dei sacerdoti stessi<sup>88</sup>. Gli archivi sacerdotali, di contenuto ampio ed eterogeneo – in essi si conservavano anche i *fasti*, le liste dei membri del collegio e gli *acta*<sup>89</sup> –, non sembra differissero fra loro per qualità e struttura organizzativa<sup>90</sup>. Alcuni, però, come quello dei pontefici, si distinguevano per importanza e ricchezza di materiale.

Anche se l'attività dei pontefici<sup>91</sup> risale indietro nel tempo, le testimonianze pervenuteci sul contenuto e sulla natura delle notizie registrate e dei testi prodotti decorrono da un'epoca tarda e non sono tali da consentire un'articolata ricostruzione dei sistemi di archiviazione o di consultazione del materiale raccolto sin dagli inizi. La *tabula dealbata*, affissa annualmente dal pontefice massimo alle pareti della *Regia*<sup>92</sup> e contenente un certo numero di notizie di interesse generale, rappresenta solo una parte, neanche molto remota<sup>93</sup>, dell'attività del Collegio: già da tempo, infatti, i pontefici procedevano alla registrazione, per uso interno, di numerose informazioni; solo in un secondo momento, peraltro

---

sgg.; S. Tondo, *Appunti di giurisprudenza pontificale*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio*. Atti del seminario di S. Marino (7-9 gennaio 1993), Torino 1996, 3.

<sup>88</sup> L. Wenger, *Die Quellen*, cit., 476; E. Posner, *Archives*, cit., 171-172; Poucet, *Réflexions sur l'écrit*, cit., 302; Harris *Lettura e istruzione*, cit., 174; Sini, 'Libri' e 'commentarii', cit., 377-379.

<sup>89</sup> Gli *acta* differiscono dai *commentarii* in quanto hanno come fine non quello di conservare la memoria di un fatto o documentare la gestione di una carica, bensì quello di assicurare l'esecuzione di un provvedimento: cfr. E. De Ruggiero, v. *acta*, in *DE*, II, 537; Cencetti, *Gli archivi*, cit., 178. Poiché spesso contengono documenti ufficiali, i *commentarii* vengono talora genericamente denominati *acta* o *tabulae publicae*.

<sup>90</sup> Gli archivi dei *vicomagistri*, dei quali è possibile ricostruire, in qualche modo e con la dovuta cautela, i contenuti attraverso l'esame delle testimonianze epigrafiche – soprattutto i *Fa-sti* (Inscr. It. 13, 2, 91 sgg.) –, sembrano confermare la sostanziale uniformità di criteri organizzativi rispetto a quelli degli altri collegi: cfr. J. Rüpke, *Les archives des petits collèges. Le cas des 'vicomagistri'*, in *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*, Rome 1998, 27-44.

<sup>91</sup> Secondo Liv. 1.20.5 fu Numa ad attribuire *omnia sacra* al pontefice facendone il guardiano e l'interprete dei libri sacri. Egli si trovò sin dalle origini a dover vegliare sulla osservazione delle norme rituali e, in qualche modo, a svolgere una funzione archivistica che lo rese il 'cronista' di Roma. Cfr. E. Peruzzi, *Livio I*, 20, 5, in *RFIC*, 99, 1971, 264-270. Sulla nascita della tradizione pontificia si rinvia a S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, II, 1, cit, 250 sgg., il quale pensa che l'inizio della redazione delle note dei pontefici risalga, al più tardi, verso il 400 a.C. e ne ipotizza, nel corso dell'evoluzione, varie 'stratificazioni'.

<sup>92</sup> Cato *orig.* frg. 4; Cic. *de orat.* 2.52-53; Dion. Halic. 1.74.3; Serv. *Aen.* 1.373; Macr. *Sat.* 3.2.17.

<sup>93</sup> È possibile che tale prassi, non particolarmente corrispondente al modo di agire del patriziato, sia stata introdotta dal primo pontefice massimo plebeo, Tiberio Coruncanio, intorno al 254 a.C. È appena il caso di ricordare il carattere riservato, anzi segreto, di queste registrazioni. Anche gli eventi che portarono alla pubblicazione delle fondamentali norme del *ius civile* si pongono al culmine di aspre lotte: Poucet, *Réflexions sur l'écrit*, cit., 303.

difficile da precisare, si decise di rendere pubbliche quelle notizie considerate in qualche modo *digna memoratu*<sup>94</sup>. Tale consuetudine, considerata ormai anacronistica sopravvivenza, venne abolita alla fine del secondo secolo a.C. da P. Mucio Scevola, il quale provvide però alla pubblicazione di ciò che fino ad allora era stato raccolto negli archivi dei pontefici<sup>95</sup>, ricavandone gli ottanta libri che, per la loro estensione e la dignità del contenuto, furono detti *Annales Maximi*<sup>96</sup>. Sembra certo che per la redazione degli Annali siano stati usati non solo le annotazioni riportate nella *tabula* esposta annualmente, ma anche il contenuto di tutti i commentari, come il ricco e vario materiale accumulato nell'archivio della *Regia*<sup>97</sup>, l'edificio in cui il *rex sacrorum* prima e, successivamente, il pontefice massimo esercitavano la loro funzione sacrale.

L'esame del materiale pervenutoci attraverso la tradizione antiquaria<sup>98</sup> sembra indicare all'interno degli archivi l'esistenza di una sistemazione organica<sup>99</sup>,

---

<sup>94</sup> Sui potenziali destinatari di tale documento e sugli effetti prodotti della sua pubblicazione, cfr. De Sanctis, *Storia dei romani*, I, cit., 13-14.

<sup>95</sup> In verità, come per gli archivi statali, anche relativamente agli archivi sacerdotali la terminologia non appare chiara: sembra mancasse una denominazione ufficiale, così come appare talvolta incerta anche l'individuazione dei luoghi dove erano custoditi. Sul l'argomento cfr. Wisowa, *Religion*, cit., 502, 527.

<sup>96</sup> Sugli annali dei pontefici, oltre ai frammenti raccolti da H. Peter, *Historicorum romanorum reliquiae*, Stutgardiae 1914<sup>2</sup>, 3 sg., vd. anche l'edizione a cura di M. Chassignet, *L'annalistique romaine*, 1, *Les annales des pontifes et l'annalistique ancienne (fragments)*, Paris 1996 e B.W. Frier, *'Libri Annales Pontificum Maximorum': the origins of the annalistic tradition*, Rome 1979. Sul rapporto fra gli annali ed i commentari dei pontefici, cfr. L. Cantarelli, *Origine degli Annales Maximi*, in *RFIC*, 26, 1898, 209 sgg.; Sini, *Documenti sacerdotali*, cit., 34 n. 42. e 44, ove principali riferimenti alla bibliografia sugli annali, alla quale *adde*: Bucher, *The 'Annales Maximi'*, cit. 2, 61; J. Scheid, *Les annales des pontifes. Une hypothèse de plus*, in *Convegno per S. Mazzarino (Roma 9-11 maggio 1991)*, Roma 1998, 199-220.

<sup>97</sup> L'edificio, attribuito dalla tradizione al re Numa, risale significativamente, nella sua forma più recente, al 509 a.C. Costituito da due parti, poggiava su una pianta irregolare che, probabilmente per ragioni cultuali, non venne mai modificata, e si affacciava a sud su una strada che lo divideva dal tempio di Vesta. Cfr. F. Coarelli, *Roma*, cit., 100-102; R.T. Scott, v. *Regia*, in *LTUR*, IV, 1999, 190-192.

<sup>98</sup> Tale documentazione è pervenuta agli storici ed antiquari del primo secolo a.C. attraverso revisioni e sistemazioni periodiche. Almeno quattro, per Sini, *'Libri' e 'commentarii'*, cit., 379-380, dovute, secondo la tradizione, la prima a Numa Pompilio, la seconda ad Anco Marcio, la terza, nei primi anni della repubblica, al pontefice Papirio, l'ultima all'intervento ordinario successivo all'invasione gallica. A questi interventi vanno aggiunti, sempre secondo lo studioso, i cambiamenti verificatisi probabilmente in seguito all'approvazione della *lex Ogulnia*, che concesse ai plebei l'accesso ai principali collegi sacerdotali, prima di giungere alla definitiva sistemazione degli archivi pontificali ad opera di P. Mucio Scevola, intorno al 130 a.C. Secondo l'ipotesi avanzata da Frier, (*'Libri Annales Pontificum Maximorum'*, cit., 39 sgg.) l'edizione degli *Annales Maximi* sarebbe da attribuire all'erudito augusteo Verrio Flacco.

<sup>99</sup> Non sempre è agevole stabilire se questo ordine sia da attribuire agli stessi sacerdoti o agli antiquari che, a partire dal terzo secolo a.C., attinsero ai documenti sacerdotali più antichi

che ne consentiva la consultazione da parte degli stessi sacerdoti ma anche degli antiquari o di personale specializzato come gli scribi<sup>100</sup>.

Oltre che sugli archivi dei pontefici abbiamo qualche notizia anche su quelli di altri collegi quali gli *Augures*, i *Quindecimviri sacris faciundis*, incaricati della custodia e della consultazione dei Libri Sibyllini, e gli *Arvales*, sui quali disponiamo di maggiori informazioni dopo la scoperta dei loro *acta* nel bosco della dea *Dia*.

Degli atti del collegio degli *Augures*<sup>101</sup> non è purtroppo pervenuta alcuna testimonianza diretta, disponiamo però di significative attestazioni, soprattutto nelle opere ciceroniane, che si riferiscono ai loro *libri* e *commentarii*<sup>102</sup>. Il diritto augurale consisteva essenzialmente in rituali e formulari oltre che nell'interpretazione dei segni favorevoli o meno dai quali dipendeva la validità dei principali atti della vita pubblica, quali le leggi o le votazioni. Va poi rilevato che gli *Augures*<sup>103</sup> erano considerati *periti religionum iurisque publici*<sup>104</sup>. Sebbene non sembri certa una loro sede, dovettero fare necessariamente riferimento ad un luogo che fungesse da archivio per la conservazione dei loro libri; si è pensato ad un tempio, forse quel-

---

Cfr. quanto osservato a proposito dei libri dei pontefici da J.A. North, *The Books of the 'pontifices'*, in *La mémoire perdue* (1998), cit., 50-58.

<sup>100</sup> Gli *scribae* dei pontefici acquistarono un profilo professionale definito a partire dal IV secolo a.C., quando si manifestò l'esigenza di provvedere alla trascrizione materiale della tradizione orale. Probabilmente *Cn. Flavius, scriba*, nell'opera di divulgazione dei fasti, promossa *in vitis patribus*, si avvale della collaborazione di *scribae pontificii*. Questi ultimi, alla fine della repubblica vennero chiamati *pontifices minores* (Liv. 22.57.3: *L. Cantilius, scriba pontificius, quos nunc minores pontifices appellant...*), probabilmente ad attestare «il processo di crescita che investe gli *artifices* della scrittura all'interno del collegio pontificale, frutto del contatto costante con i massimi esperti del diritto e del conseguente travaso tra tecniche e contenuti culturali» (Romano, *Il 'collegium scribarum'*, cit., 119).

<sup>101</sup> V. Spinazzola, *Gli Augures*, Roma 1895, 33-36; A. Haury, *Une querelle de clocher: Augures contre Haruspices*, in *Mélanges d'Archéologie et d'Histoire offerts à A. Piganiol*, Paris 1966, 1623; J. Linderski, *The Augural Law*, in *ANRW*, II, 16, 3, 1986, 2146; A. Giovannini, *Les livres auguraux*, in *La mémoire perdue* (1998), cit., 103-122; X. Dupuis, *Pontifes et augures dans les cités d'Afrique: modèle romain et spécificités locales*, in *Idéologies et valeurs civiques dans le Monde romain. Hommage à C. Lepelley*, Paris 2002, 215-229.

<sup>102</sup> Vd. l'elenco in Sini, *Documenti sacerdotali*, cit., 91-92.

<sup>103</sup> I componenti del collegio degli *Augures*, dei *Pontifices* o dei *Decemviri sacris faciundis* (come si evince dalle liste approntate da C. Bardt, *Die Priester der vier grossen Collegien aus römisch-republikanischer Zeit*, Berlin 1871; J. Szemeler, *The Priests of the Roman republic*, Bruxelles 1972, partic. 182-189) erano scelti fra i membri delle più potenti famiglie dell'élite politica i quali venivano cooptati molto giovani, prima di rivestire il consolato: D.E. Hahm, *Roman nobility and the three major priesthoods, 218-167 B.C.*, in *TAPhA*, 94, 1963, 73-85; J. North, *La religione repubblicana*, in *Storia di Roma. 2. L'impero mediterraneo. I. La repubblica imperiale*, Torino 1990, 574.

<sup>104</sup> Liv. 41.18.16; La natura dei loro interventi li fa apparire, per usare un'espressione di Giovannini, *Les livres auguraux*, cit., 106, come i 'gardiens de la constitution romaine'.

lo di Giunone Moneta<sup>105</sup>, lo stesso dove erano conservati i *libri lintei* contenenti l'elenco dei magistrati. È difficile stabilire se i testi degli Auguri fossero consultabili da parte dei non addetti ai lavori: Cicerone, che li classifica come *reconditi*<sup>106</sup>, lascia supporre qualche restrizione. D'altra parte non dovevano essere molte le persone, eccetto gli stessi sacerdoti, o personale specializzato quali gli scribi<sup>107</sup>, dotate della competenza necessaria per la consultazione degli archivi pubblici.

Maggiori informazioni sulle attività svolte dai collegi sacerdotali e sull'organizzazione e sulla funzione dei relativi archivi<sup>108</sup> possono trarsi dagli ampi frammenti degli *acta fratrum Arvalium*<sup>109</sup> e dai due *commentarii* sui ludi secolari celebrati nel 17 a.C. e nel 204 d.C.<sup>110</sup>

A giudicare dalla complessità dei loro compiti, particolarmente ricchi dovevano essere gli archivi dei *Decemviri sacris faciundis*, divenuti *Quindecemviri*

<sup>105</sup> J. Linderski, *The libri reconditi*, in *HSPH*, 89, 1985, 212-214.

<sup>106</sup> Cic. *dom.* 39: *venio ad augures, quorum ego libros, si qui sunt reconditi, non scrutor*; vd. anche 33: *quid est enim ... aut tam curiosum quam ea scire velle de quibus maiores nostri vos solos et consuli et scire voluerunt*; 138: *dixi a principio nihil me de scientia vestra, nihil de sacris, nihil de abscondito pontificum iure dicturum*. Per la tesi della inaccessibilità degli archivi sacerdotali, in particolare quello degli *Augures*, cfr.: F. Càssola, *Livio, il tempio di Giove Feretrio e la inaccessibilità dei santuari in Roma*, in *RSI*, 82, 1970, 24. Secondo Giovannini, *Les livres auguraux*, cit., 117, essi erano riservati non in via di principio, perché la scienza augurale era segreta, ma solo per ragioni essenzialmente pratiche. I libri augurali erano conservati in luoghi nascosti e difficilmente raggiungibili in quanto costituivano una memoria attiva dalla quale i sacerdoti dovevano attingere e alla quale dovevano far riferimento nell'esercizio delle loro funzioni. Persone estranee ed inesperte, avrebbero potuto alterarne la qualità, senza comunque trarne alcun profitto a causa delle difficoltà linguistiche e della complessità dei testi stessi.

<sup>107</sup> Dal passo di Fest. v. *scribas* 446.26 sgg. L, emerge una contrapposizione fra il passato in cui sotto un'unica denominazione si comprendevano *librarii* e *poeti* e l'epoca più recente quando il termine fu riservato a coloro i quali *rationes publicas scribunt in tabulis*. Nel tempo si verificò un reale processo di differenziazione, all'interno di un indistinto ruolo originario, che portò gli *scribae* a svolgere compiti di segreteria presso i membri della *nobilitas*, presso i pontefici o presso l'*aerarium*, prima di giungere alla formazione dei ranghi burocratici di epoca imperiale. Cfr. Romano, *Il 'collegium scribarum'*, cit., 19 sgg. Cfr. *infra* nn. 100 e 175.

<sup>108</sup> Va comunque precisato che tanto i cosiddetti commentari degli Arvali quanto quelli dei *ludi saeculares* sono delle trascrizioni: non è quindi detto che essi riportino integralmente i commentari che i sacerdoti compilavano quotidianamente e conservavano, raccolti in codici, negli archivi. Sull'argomento cfr. Scheid, *Les archives de la piété*, cit., 177.

<sup>109</sup> W. Henzen, *Acta Fratrum Arvalium quae supersunt*, Berlin 1874, riportati in CIL 6.2023-2119; nuovamente editi a cura di C. Hülsen nel 1902 in CIL 6.32338-32398; 37164-37165. Un'altra edizione, contenente i frammenti rinvenuti successivamente e non più riportati nel CIL, è stata pubblicata da E. Pasoli, *Acta Fratrum Arvalium quae post annum MDCC-CLXXIV reperta sunt*, Bologna 1950.

<sup>110</sup> CIL 6.32323-32325 (del 17 a.C.) e 32326-32335 (del 204 d.C.), ma vd. l'ed. a cura di G.B. Pighi, *De ludis saecularibus populi Romani Quiritium libri sex*, Amsterdam 1965<sup>2</sup>; L. Moretti, *Frammenti vecchi e nuovi del commentario dei ludi secolari del 17 a.C.*, in *RPA*, 55-56, 1982-1983; 1983-1984, 361-379.

in età augustea: la gestione degli oracoli comportava infatti, oltre alla consultazione dei *libri Sibyllini*<sup>111</sup>, la confezione degli oracoli, l'eventuale celebrazione dei riti e il controllo sulla corretta applicazione delle prescrizioni oracolari. Tutto ciò dava luogo alla produzione di una serie di documenti 'secondari' costituiti dalla corrispondenza epistolare del collegio con i sacerdoti, con il senato – dietro espressa richiesta del quale si avviava, in età repubblicana, la consultazione – o con altri organi istituzionali<sup>112</sup>. Decreti sacerdotali, senatoconsulti, editti dei magistrati e quant'altro connesso ai riti della consultazione, accuratamente conservati, costituivano probabilmente la base della giurisprudenza divinatoria alla quale necessariamente attingevano i sacerdoti<sup>113</sup>. Una conferma indiretta dell'esistenza di archivi ben organizzati e di facile consultazione, contenenti le decisioni prese in precedenza, sembra venire dall'iscrizione che riporta l'estratto dei commentari dei Quindecemviri sui ludi secolari del 17 a.C., a proposito del budget da assegnare ai giochi. I consoli incontrarono qualche difficoltà a stabilire il *lucar ... quoniam ant[i]queis libreis non invenitur qua summa soliti / [simus ludos locare] saeculares*<sup>114</sup>. Probabilmente essi cercavano i dati nel posto sbagliato, cioè nei *libri sententiarum in senatu dictarum*, mentre in questo caso le indicazioni in questione dovevano trovarsi nei *commentarii*

---

<sup>111</sup> I *libri Sybillini*, come i *commentarii Augurum*, costituivano l'insieme dei *libri reconditi*, depositari di un sapere sacrale inaccessibile al popolo. Per la loro conservazione erano riservati luoghi esclusivi (*loca secreta*). Questi testi, prima custoditi in un cofanetto di pietra posto in un sotterraneo del tempio di Giove Capitolino, furono trasferiti per ordine di Augusto nel tempio di Apollo sul Palatino: R. Bloch, *L'origine des Livres Sibyllins à Rome. Méthode de recherche et critique du récit des annalistes anciens*, in *Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt*, II, *Römisches Reich*, Berlin 1965, 281-292; Càssola, *Livio*, cit., 23; B.W. Frier, 'Libri Annales Pontificum Maximorum', cit., 197; A. Momigliano, *Sibylline Oracles*, in *Ottavo contributo alla storia degli studi classici*, Roma, 1987, 349-354; Linderski, *The libri reconditi*, cit., 207-234; G. Cavallo, *Cultura scritta e conservazione del sapere: dalla Grecia antica all'Occidente medievale*, in *La memoria del sapere: forme di conservazione e strutture organizzative dall'antichità ad oggi*, Roma-Bari 1988, 38-39; J. Scheid, *Les Livres Sibyllins et les archives des quindécemvirs*, in *La mémoire perdue* (1998), cit., 11-26; L. Breglia Pulci Doria, *Libri Sybillini e dominio di Roma*, in *Sibille e linguaggi oracolari. Mito, storia, tradizione*. Atti del conv. internaz. di studi (Macerata-Norcia 20-24 Settembre 1994), Pisa-Roma 1999, 277-205.

<sup>112</sup> Per una attenta ricostruzione della procedura concernente il rito della consultazione dei libri e l'esame dei documenti prodotti si rinvia a Scheid, *Les Livres Sibyllins*, cit., 11 sgg.

<sup>113</sup> Ciò potrebbe spiegare, a parere di Scheid, *Les Livres Sibyllins*, cit., 18, le somiglianze riscontrate fra gli oracoli del 207, 200 e 125 a.C. Diversamente H. Diels, *Sibyllinische Blätter*, Berlin 1890, 25-26, 111-115.

<sup>114</sup> Moretti, *Frammenti*, cit., 366. ll. 3-4. Cfr. Scheid, *Les Livres Sibyllins*, cit., 19; Liberman, *Les documents*, cit., 71. Sui sistemi relativi alla periodizzazione dei ludi secolari vd. F. Coarelli, *Note sui 'ludi Saeculares'*, in *Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique*. Actes de la table ronde organisée par l'Équipe de recherches étrusco-italiques de l'UMR 126 (CNRS, Paris) et l'École française de Rome (Rome, 3-4 Mai 1991), Rome 1993, 212 sgg.



dei Quindecemviri. Questi ultimi erano depositati quasi certamente nel Campidoglio<sup>115</sup>, nello stesso luogo in cui i sacerdoti redigevano i loro oracoli. La collocazione degli archivi nel medesimo tempio dove erano custoditi i *libri Sibyllini* ne favoriva la consultazione, indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni sacerdotali. Ancora in età severiana, nel 204 d.C., nella *relatio* del presidente dei Quindecemviri al senato, riportata nella parte iniziale del *commentarius ludorum secularum*<sup>116</sup>, viene citato un verso dell'oracolo che aveva determinato l'annuncio dei giochi nel 18 a.C.

L'epigrafe sui ludi augustei, fatta incidere dai consoli dopo l'emanazione di un senatoconsulto<sup>117</sup>, costituisce un testo esemplificativo particolarmente interessante sulla struttura dei commentari: si tratta di un documento composito comprendente editti e decreti del collegio dei Quindecemviri, una lettera di Augusto, quattro senatoconsulti e gli *acta* relativi allo svolgimento di talune fasi di celebrazioni del passato<sup>118</sup>. Non risulta agevole stabilire se il documento sia un estratto o una copia fedele dei commentari dei Quindecemviri, e se la prassi dell'inclusione dei documenti di provenienza esterna, per esempio senatoconsulti, fosse adottata regolarmente. L'ordine strettamente cronologico secondo il quale gli avvenimenti sono elencati nell'epigrafe, avvalorava l'ipotesi che si tratti di un documento di provenienza quindecemvirale che riproduce una parte dei commentari tenuti abitualmente dal collegio<sup>119</sup>. Bisogna però ricordare che il *commentarium ludorum*, seppur riproduce fedelmente la parte del commentario sacerdotale ad esso relativo, fu fatto incidere sotto la responsabilità del senato per essere esposto nel luogo dove si sarebbero tenuti i giochi *ad conservandam memoriam*<sup>120</sup>.

<sup>115</sup> Diels, *Sibyllinische Blätter*, cit., 6 n. 4; Scheid, *Les Livres Sibyllins*, cit., 20.

<sup>116</sup> CIL 6.32326 = Pighi, *De ludis saecularibus*, 142, ll. 20-21.: *Teneo [memoria quod cecinit Sibylla, sanctissima vates: longissimum, ] inquit, humanae vi[tae te]mpu[s centesi]mus et d[ec]imus annus e[st] / et ideo te[stor]: saecul]ares ag[ant]ur.* Cfr. Scheid, *Les Livres Sibyllins*, cit., 20.

<sup>117</sup> CIL 8.877b = CIL 6.32323 = Pighi, *De ludis saecularibus*, 112, ll. 58-63: *eodemque die ibidem sc[ri]bundo [id]em adfuer[unt] et senatus consultum factum es[t]: / Quod C[aius] Silanus co[n]sul[us] v[er]ba f[ecit] p[er]tinere ad conservandam memoriam tantae b[enevolentiae] deorum commentarium ludorum / saecularium in colum[n]am aheneam et marmoream inscribit[at] ubi futuri rei memoriam utramque / eo loco ubi ludi futuri [s]int q[ui]d d[e] e[st] a r[e] f[er]i p[ro]laceret d[e] e[st] a r[e] i[ta] c[on]suerunt uti co[n]sul[us] a[li]ter a[m]bo[rum] ad futu[uram] rei memoriam columnam / aheneam et alteram marmoream in quibus commentari[um] ludorum inscriptum sit eo loco statuunt et id opus / locent praetoribusque q[ui] [a]erario] p[ro]stant inperent uti redemptoribus ea[m] summam qua locaverint solvant.*

<sup>118</sup> Cfr. Liberman, *Les documents*, cit., 67 e 73-74, ove lo schema esemplificativo del commentario.

<sup>119</sup> Cfr. Liberman, *Les documents*, cit., 69.

<sup>120</sup> CIL 8.877b = CIL 6.32323 = Pighi, *De ludis saecularibus*, 112, ll.60-62. vd. supra n. 117.

Si pone cioè il problema, fondamentale da un punto di vista metodologico, del rapporto fra l'originale archiviato – generalmente non pervenutoci – e la copia che ne veniva tratta, esposta pubblicamente su un supporto durevole, cioè fra il testo scritto conservato in archivio e il testo iscritto su tavola di bronzo<sup>121</sup>.

I *commentarii*<sup>122</sup> *fratrum Arvalium* offrono un quadro ampio sulla vita di questo collegio<sup>123</sup> prevalentemente per l'età imperiale, essi coprono infatti l'arco di tempo compreso fra il 21 a.C. ed il 304 d.C. Forse l'uso di porre nel *lucus* della dea Dia i verbali<sup>124</sup> del collegio risale proprio alla fine dell'età repubblicana ed è da porre in relazione con la riforma giuliana del calendario. Ragioni di ordine pratico, legate al fatto che il *sacrum* della dea non aveva una data fissa, indussero probabilmente i sacerdoti ad incidere sulle pareti del santuario il calendario<sup>125</sup>. È probabile comunque che anche in precedenza fossero redatti, magari in forma sintetica, dei commentari, contenenti la lista dei membri del collegio e qualche riferimento alla data di celebrazione del *sacrum* o ad eventi interni di particolare importanza<sup>126</sup>. Di essi non abbiamo comunque traccia; si può ipotizzare che, analogamente con quanto avveniva per taluni documenti conservati privatamente dai magistrati che li avevano prodotti, venissero conservati nella *domus* del *magister* del collegio.

<sup>121</sup> M. Corbier. *L'écriture*, cit., 38. La questione investe anche il mondo greco: Georgoudi, *Manieres d'archivage*, cit., 221-222; Harris, *Lettura e istruzione*, cit., *passim*; Boffo, *Ancora una volta sugli «archivi»*, cit., 91 sgg.; P.J. Rhodes, *Public documents in the Greek states: archives and inscriptions*, in *G&R*, 48, 2001, 33-44. Fondamentale risulta inoltre la comprensione del nesso fra l'aspetto diplomatico dell'epigrafe col suo supporto, come dimostra l'indagine di A. Petrucci, *Epigrafia e paleografia. Inchiesta sui rapporti fra due discipline*, in *S&C*, 5, 1981, 265-312.

<sup>122</sup> Il titolo di *comm(entariensis)* o di *public(us) a commen(tariis) [fratrum Arvalium]* attribuito a schiavi (CIL 6.2067 l. 5; 2103a l. 4; 2104b l. 30; 2105 l. 18) e le analogie dei testi degli Arvali con i *commentarii ludis saecularibus* hanno indotto gli studiosi a preferire il termine *commentarii* al primitivo *acta*, usato da G. Marini nel 1795 (*Atti e monumenti de' fratelli arvali*). Sull'argomento: Scheid, *Romulus et ses frères*, cit., 56.

<sup>123</sup> Sugli Arvali si rinvia alla monografia di Scheid, *Romulus et ses frères*, cit.

<sup>124</sup> L'affissione dei documenti avveniva probabilmente sulle pareti interne di una *aedes* (Chr. Hülsen, *Additamenta ad acta fratrum Arvalium*, in *EE*, 8, 1899, 347 sgg.). Più complessa è l'indicazione del luogo esatto, in quanto è legata alla identificazione ed alla corretta dislocazione degli edifici situati all'interno del perimetro sacro. I documenti pervenutici, affissi consecutivamente su una sola parete, piatta, occupavano una superficie molto estesa, che si sviluppa su una lunghezza di 105 m. Sembra quindi improbabile che potessero essere contenuti all'interno della *cella aedis deae Diae*, a pianta circolare; bisogna pensare ad un'altra *aedes* situata in *luco* o, più genericamente, ad un altro edificio che, secondo Scheid (*Romulus et ses frères*, cit., 157-158), potrebbe essere una «*schola pourvue de pilastres*». Cfr. anche I. Paladino, 'Fratres Arvales'. *Storia di un collegio sacerdotale romano*, Roma 1988, 82.

<sup>125</sup> M. Beard, *Writing and ritual. A study of diversity and expansion in the Arval acta*, in *PBSR*, 53, 1985, 137-144, sottolinea, tuttavia, come la funzione di tali documenti non fosse pratica, ma simbolica.

<sup>126</sup> Sull'argomento: Paladino, 'Fratres Arvales', cit., 82.

Anche le registrazioni di epoca augustea non sono che brevi estratti, e solo gradualmente si giunse alla trascrizione più o meno completa delle attività della confraternita: il contenuto iniziale dei fasti fu cioè completato da un estratto dei commentari, che indicavano la data fissata dai sacerdoti per la celebrazione del *sacrificium deae Diae*, e arricchito, di anno in anno, di nuovi elementi (il nome del *magister* e dei nuovi membri, i decreti della confraternita, la data dei *vota* pubblici), fino a raggiungere la forma definitiva alla fine del principato di Tiberio.

Dalle iscrizioni che riportano i commentari è comunque possibile ricavare preziose indicazioni sulla redazione dei testi originali da parte del presidente o del suo *commentariensis*. Un frammento del 134 d.C. ci informa che il supporto materiale dei commentari annuali era un *codex* e l'insieme dei *codices* era conservato nel tempio, dove i sacerdoti potevano facilmente consultarli, come fecero quando vennero interpellati su talune questioni relative ai loro schiavi o affrancati pubblici: [...*perlectis codicibus, quibus sententiae priorum* /*fratr(um) Aru(alium) relatae erant, collegium decreuit*...]<sup>127</sup>.

Gli *Arvales*, come gli altri collegi sacerdotali, disponevano quindi di un *tabularium* dove erano conservati i documenti man mano raccolti che, scritti su tela e su papiro ma anche su tavolette, dovevano occupare ampi spazi. Dalle *tabulae*, redatte probabilmente in corsivo e raccolte in *codices*, vanno distinti gli estratti, fedeli agli originali e riportati dalle iscrizioni incise su marmo per l'esposizione in pubblico.

Così come gli archivi sacerdotali erano custoditi nei rispettivi templi, anche la documentazione prodotta dai magistrati statali veniva raccolta in una *aedes*: a partire dal V secolo a.C. un edificio sacro venne destinato ad accogliere il tesoro dello stato con la relativa documentazione e, gradualmente, i testi di leggi, i senatoconsulti ed i plebisciti: l'*aedes Saturni*. Costruita fra il VI ed il V secolo, per voto di Tullio Ostilio o forse di Tarquinio il Superbo e dedicata all'inizio della repubblica, nel 501 o nel 498/497, dal dittatore T. Larcio<sup>128</sup>, essa era cioè sede dell'*aerarium*<sup>129</sup> e fungeva anche da deposito per le insegne militari<sup>130</sup>

<sup>127</sup> NSA, 16, 1919, 103 = Pasoli, *Acta fratrum Arvalium, frg.* 68, su cui ampiamente Scheid, *Romulus et ses frères*, cit., 69, 638 sg.; Id., *Les archives*, cit., 179.

<sup>128</sup> Dion. Hal. 6.1.4; Macr. *Sat.* 1.8.1 (*Tullium Hostilium ... invenio fanum Saturno ex voto consecravisse et Saturnalia tunc primum Romae instituta, quamvis Varro libro sexto, qui est de sacris aedibus, scribat aedem Saturni ad forum faciendam locasse L. Tarquinium regem, Titum vero Larcium dictatorem Saturnalibus eam dedicasse. Nec me fugit Gellium scribere senatum decreuisse ut aedes Saturni fieret, eique rei L. Furium tribunum militum praefuisse*); cfr. F. Coarelli, v. *Saturnus, aedes*, in *LTUR*, 4, 1999, 234.

<sup>129</sup> Luc. *Phars.* 3.154; Sol. 1.12; Macr. *Sat.* 1.8.3.

<sup>130</sup> Liv. 3.69.8: *Haec omnia adeo mature perfecta accepimus, ut signa, eo ipso die a quaestoribus ex aerario prompta delataque in Campum...*; 4.22.1: *...signa ex aerario prompta feruntur ad dictatorem*; 7, 23, 3: *is (M. Popilius Laenas)... cum iussisset signaque eodem quaestores*

e luogo di custodia per i documenti più importanti, gli archivi dello stato<sup>131</sup>, sotto la direzione dei questori urbani<sup>132</sup>.

Dall'importanza riconosciuta alla documentazione scritta scaturì ben presto l'opportunità di organizzare un apparato conservativo razionale, quale una struttura organizzata e gestita da sovrintendenti, che ne garantisse la fruibilità e la ponesse al riparo da manomissioni.

A Roma un contributo fondamentale al processo preparatorio dei primi archivi fu dato dagli edili plebei, la cui creazione, in quanto riflesso e segmento di precisi contesti politici, costituisce un prezioso indizio per la comprensione dell'ordinamento economico e sociale presente nel V secolo a.C.<sup>133</sup> Infatti, la natura e la gestione degli archivi della plebe sono strettamente connesse alle trasformazioni subite dall'edilità, la cui struttura organizzativa, prima di definirsi secondo i ritmi delle lotte patrizio-plebee, affonda le sue radici nella storia magistratuale degli stati italici<sup>134</sup>.

Alle controversie riguardanti l'origine dell'edilità sono legati i dubbi sul carattere magistratuale o sacerdotale della stessa, sulla priorità cronologica ri-

---

*ex aerario deferre...* Cfr.: Mommsen, *Sui modi*, cit., 292; Id., *Le droit public IV*, cit., 245; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, II, Napoli 1973<sup>2</sup>, 245; M. Corbier, *L'aerarium Saturni*, cit., 674; Coarelli, v. *Saturnus*, cit., 234.

<sup>131</sup> Ascon. *Mil.* p. 36; Plut., *Ti. Gracch.* 10.8; Serv. *Georg.* 2.502; *Aen.* 8.322. Sugli interessi antiquari presenti nei commentarii di Servio, utili come fonte nell'indagine sulla sopravvivenza di monumenti antichi, cfr. A. Pellizzari, *I monumenti del passato in un testo tardoantico: i «Commentarii in Vergilii carmina» di Servio*, in *NRS*, 76, 1992, 589-612.

<sup>132</sup> Polyb. 23.14.5-6; CIL 1<sup>2</sup>.593. 46-48; App. *bell. civ.* 1.31; Plut. *Ti. Gracch.* 10.8.

<sup>133</sup> Per un'analisi dei molteplici modi in cui si manifesta il rapporto fra scrittura e potere pubblico, vd. C. Nicolet, *Centralisation d'État et problème du recensement dans le monde gréco-romain, in Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome (Rome, 15-17 octobre 1984)*, Rome 1985, 9 sgg.; A. Petrucci, *Potere, spazi urbani, scritture esposte: proposte ed esempi, ibid.*, 85 sgg.

<sup>134</sup> Il dibattito storiografico sulle origini dell'edilità plebea si muove, seppur con significative sfumature, nel solco tracciato da Mommsen, *Le droit public II*, cit., 172 sgg., (il quale sottolineava l'originalità romana dell'istituzione), e da A. Rosenberg, *Der Staat der alten Italiker. Untersuchungen über die ursprüngliche Verfassung der Latiner, Osker und Etrusker*, Berlin 1913, 1-15 (che individuava negli edili magistrati delle comunità latine, in particolare di Tuscolo). Il tema, indagato da numerosi studiosi (G. De Sanctis, *Le origini dell'edilità plebea*, in *RIFIC*, 60, 1932, 433-445; H. Rudolph, *Stadt und Staat im römischen Italien. Untersuchungen über die Entwicklung des Munizipalwesens in der republikanischen Zeit*, Leipzig 1935, 34; A. Bernardi, *Roma e Capua*, cit., 95; A. Momigliano, *Ricerche sulle magistrature romane*, IV, *L'origine dell'edilità plebea*, in *BCAR*, 60, 1933, 217-228), si è posto all'attenzione di S. Mazzarino, *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica*, Catania 1945 (rist. Milano 1992), 131, il quale ritiene entrambe le teorie 'unilaterali ed esclusive' e preferisce «inquadrare la storia dell'edilità nello sfondo generale della evoluzione magistratuale degli altri stati italici» sottolineando l'appartenenza di Roma e del Lazio alla stessa  $\chi\omicron\upsilon\nu\eta$  culturale.

petto al tribunato e sui rapporti con esso: alcune funzioni primitive svolte dagli edili, all'interno dei templi, li connotano come sacerdoti, ma altre inducono a ritenere che essi coadiuvassero i tribuni<sup>135</sup>.

Tuttavia emerge chiaramente, anche se risulta difficile da precisare negli sviluppi particolari, il legame fra gli originari edili, probabilmente connessi con l'*aedes* di Diana sull'Aventino, e gli edili plebei che assunsero carattere rivoluzionario<sup>136</sup>.

Il tempio di Diana<sup>137</sup> appare collegato con la plebe dalla *lex Icilia de Aventino publicando*<sup>138</sup> databile al 456 a.C.: ciò dimostrerebbe che fino alla metà del V secolo a.C. il tempio fungeva da archivio, nonostante già da quasi un quarantennio, nel 493, fosse stato costruito il tempio di *Ceres, Liber e Libera*<sup>139</sup> destinato a divenire il centro organizzativo e l'archivio ufficiale della plebe. È da collocare probabilmente in questo periodo (494-493 a.C.), in concomitanza con

---

<sup>135</sup> La possibilità che gli edili debbano ritenersi originariamente sacerdoti del tempio è stata recisamente esclusa da Momigliano (*Ricerche*, cit., 314). Viene invece comunemente accettata come originaria la loro funzione di ὑπηρέται πρὸς γράμματα a cui accenna Zonara (7.15), perché giustifica il fatto che dal 449 custodirono i *senatus consulta*. Sulla stessa scia B. Santalucia, *Edili e processi popolari (a proposito di un libro recente)*, in *Iura*, 40, 1989, 77, il quale sottolinea che Dionigi 6.90.3 li definisce ad un tempo assistenti (ὑπηρέται) e colleghi (συνάρχοντες) dei tribuni. Sull'argomento cfr. anche U. Coli, v. *aediles*, in *NND*, XII, 1979, 337-339; E. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, München 1997, 99.

<sup>136</sup> Non sembra si possa adattare alle competenze originarie dell'edile la definizione di Varrone (*l. lat.* 5.81: *qui aedis sacras et privatas procuraret*; cfr. Fest. v. *aedilis* 12.10-11 L.: *aedilis initio dictus est magistratus, qui aedium non tantum sacrarum, sed etiam privatarum curam gerebat*) che ne fa un 'soprintendente' delle costruzioni, anche se solo delle pubbliche (Mommsen, *Le droit public*, IV, cit., 169). L'etimologia del termine fa pensare invece all'appartenenza dell'*aedilis* all'*aedis* consentendo di spiegare le funzioni dell'edile quale addetto al tempio di Cerere, attestato dalle fonti come santuario ed archivio della plebe. Cfr. Momigliano, *Ricerche*, cit., p. 316; Mazzarino, *Dalla monarchia*, cit., 144-145; Jakab, *Praedicere und cavere*, cit., 97.

<sup>137</sup> Sul tempio cfr. supra n. 30.

<sup>138</sup> Dion. Hal. 10.32; Liv. 3.31. Sui problemi posti da questa legge vd. F. Serrao, *Lotte per la terra e per la casa a Roma dal 485 al 441 a.C.*, in *Legge e società nella repubblica romana* (a cura di F. Serrao), I, Napoli 1981, 121-173; A. Drummond, *Rome in the fifth century*, I, in *CAH*, VII, 2, 139.

<sup>139</sup> Votato da A. Postumius Albinus, dittatore patrizio, a seguito della consultazione dei *libri Sybillini* nel 499 o 496 a.C. (Dion. Hal. 6.17.2-3; Tac. *ann.* 2.49.1), il tempio fu dedicato da Spurius Cassius durante il suo secondo consolato nel 493 a.C. (Dion. Hal. 6.94.3); cfr.: Chirassi Colombo, *Funzioni politiche*, cit., 407; De Cazanove, *Le sanctuaire de Cérès*, cit., 373; Coarelli, v. *Ceres, Liber, Liberaque; aedes Cereris*, in *LTUR*, I, 1993, 260-261. La collocazione sull'Aventino risponde ad un preciso criterio urbanistico: ogni tempio occupa infatti il posto che corrisponde alla divinità alla quale è consacrato: C. Tosi, *La città antica e la religione nel 'De architectura' di Vitruvio*, in *CRDAC*, 11, 1980-1981 (1984), 425-439.

la prima secessione e la fondazione del nuovo tempio, la trasformazione degli edili plebei in magistrati dalla fisionomia rivoluzionaria<sup>140</sup>.

Il tempio di Cerere, benché inizialmente fosse stato, insieme a quello di Diana, centro di culto per tutta la comunità civica<sup>141</sup>, acquistò col tempo i tratti caratteristici di santuario prevalentemente plebeo: le rivendicazioni politiche legate alla figura di Spurio Cassio e il ritiro sull'Aventino, luogo simbolo della lotta plebea, acuirono il particolare interesse della plebe per questo tempio<sup>142</sup>.

I contatti col mondo greco, probabilmente con gli Ateniesi della Magna Grecia, portarono alla diffusione di nuovi 'modelli' come il culto di Deméter Eleusina, che rappresenta il passaggio dallo stato di natura allo stato di diritto. Il prevalere di Δημήτηρ θεσμοφόρος (*legifera* secondo il linguaggio di Virgilio) fece sì che Cerere si configurasse sempre più come divinità garante della legge scritta<sup>143</sup>, contro l'arbitrio dei patrizi. L'istituzione degli edili rispondeva quindi a varie esigenze, non ultima alla necessità che due magistrati fossero preposti al tempio dove la plebe custodiva *omnia scita sua*<sup>144</sup>.

---

<sup>140</sup> Mazzarino, *Dalla monarchia*, cit., 144. Sulle ragioni che hanno indotto la plebe alla scelta dell'Aventino come luogo della secessione e all'adozione del tempio di Cerere come santuario privilegiato cfr. M. Sordi, *Il santuario di Cerere, Libero e Libera e il tribunato della plebe*, in *CISA*, 9, 1983, 127-139.

<sup>141</sup> La condivisione del culto ufficiale non impediva alla plebe di esprimere una particolare venerazione per talune divinità: Coli, v. *aediles*, cit., 929; J.C. Richard, *Réflexions sur les «origines» de la plèbe*, in *Bilancio critico su Roma arcaica fra Monarchia e Repubblica*. Atti dei Convegni Lincei, 100 (Roma, 3-4 giugno 1991), Roma 1993, 40. Il nuovo culto mirava a «garantire il funzionamento della dialettica repubblicana nell'ambito della quale la *plebs* gioca la sua parte essenziale come gruppo urbano» (Chirassi Colombo, *Funzioni politiche*, cit., 408-9).

<sup>142</sup> Saranno soprattutto i tentativi da parte dei *patres* di escludere la *plebs* dal *Capitolium*, simbolo di legittimità e prestigio, e le concessioni contenute nella *lex Icilia de Aventino publicando* ad indirizzare la plebe verso un santuario più accessibile, l'*aedes Cereris*: De Cazanove, *Le sanctuaire de Cérès*, cit., 388-390.

<sup>143</sup> Virg. *Aen.* 4.57-58: *mactant lectas de more bidentis legiferae Cereri*; Serv. *ad loc.*: *Legiferae Cereri: leges enim ipsa dicitur invenisse: nam et sacra ipsius thesmophoria vocantur ... thesmophoria autem vocantur legumlatio. an quia in aede Cereris incisae positae leges fuerunt?* Cfr. De Cazanove, *Le sanctuaire de Cérès*, cit., 390-395. Sulla creazione della triade Cerere, Libero, Libera, a cui fu elevato il tempio come sfida al tempio tripartito del Campidoglio: R. Bloch, *La Rome des Tarquins et sa religion*, in *Gli Etruschi a Roma. Incontro di studio in onore di M. Pallottino* (Roma 11-13 dicembre 1979), Roma 1981, 127-137.

<sup>144</sup> Dig. 1.2.2.21: *Itemque ut essent qui aedibus praeessent, in quibus omnia scita sua plebs deferebat, duos ex plebe constituerunt, qui etiam aediles appellati sunt*; Dion. Hal. 6.90.2-3. Cfr.: F. von Schwind, *Zur Frage der Publikation im römischen Recht mit Ausblicken in das altgriechische und ptolemäische Rechtsgebiet*, München 1940, 30; A. Guarino, *la pubblicità dei provvedimenti di governo* (1942), in *Pagine di diritto romano*, III, Napoli 1994, 250, n. 13; B. Santalucia, *Edili e processi popolari*, cit., 77-78 e lett. cit. a n. 8; M.O. Lupinetti, *Liv.*, 3.6.9, *Dion Hal.*, 6.90.3-4 e *le origini dell'edilità plebea*, in *RISG*, 13, 1969, 285-315; Elia, *In tema di 'aeditiui'*, cit., 32. Agli edili erano probabilmente subordinati gli *aeditui*.

L'opera degli edili, strettamente connessa col coordinamento dell'attività plebea attorno all'*aedes Cereris*, si ampliò a partire dal 449 a.C., quando venne introdotta la norma che stabiliva di depositare i *senatus consulta*<sup>145</sup> nel tempio di Cerere, al fine di evitare che venissero alterati: *institutum etiam ab iisdem consulibus ut senatus consulta in aedem Caereris ad aediles plebis deferrentur, quae antea arbitrio consulum supprimebantur vitiabanturque*<sup>146</sup>.

La notizia pone alcuni interrogativi riguardo ai senatoconsulti che dovevano essere conservati nel tempio sull'Aventino: taluni studiosi hanno pensato indistintamente a tutti i responsi del senato<sup>147</sup>; altri, riconoscendo nella nuova funzione attribuita agli edili una competenza parallela a quella svolta dai questori nel tempio di Saturno, hanno ritenuto più probabile che gli stessi edili custodissero solamente i senatoconsulti dai quali dipendeva la validità dei plebi-

---

<sup>145</sup> La forma meno rigida delle deliberazioni del senato ha fatto pensare che inizialmente non fosse indispensabile la presentazione per iscritto; ovviamente nulla impediva che talora si facesse uso della scrittura (Cic. *Phil.* 1.3: *Scriptum senatus consultum quod fieri vellet atulit, quo recitato auctoritatem eius summo studio secuti sumus*). Subito dopo la deliberazione del senato, nello stesso giorno e negli stessi locali dove si era tenuta l'adunanza, alla presenza dei magistrati proponenti e di un certo numero di senatori che fungevano da testimoni, si procedeva alla stesura di una copia autentica del senatoconsulto dalla quale dipendeva la validità del testo stesso. Sulla redazione dei senatoconsulti, che avveniva secondo uno schema prefissato, si rinvia a Mommsen, *Le droit public* VII, cit., 198-204; O' Brien Moore, v. *senatus consultum*, in *RE*, suppl. VI, 1935, cc. 801 sgg.; E. Volterra, v. «*senatus consulta*», in *NND*, 16, 1969, 1054; M. Coudry, *Sénatus-consultes et 'acta senatus': rédaction, conservation et archivage des documents émanant du sénat, del' époque de César à celle des Sévères*, in *La mémoire perdue* (1994), cit., 72-73; Lo stesso magistrato che aveva redatto il senatoconsulto provvedeva a presentarlo al questore (*deferre ad aerarium*), il quale, se scrupoloso come Catone, ne accertava l'autenticità prima di procedere alla registrazione nelle *tabulae publicae* (Plut. *Cato min.* 17.3-4; M. Bats, *Les débuts de l'information politique officielle à Rome au premier siècle avant J.C.*, in *La mémoire perdue* [1994], cit., 28); nel caso in cui il magistrato *relator* fosse decaduto dalla carica o deceduto non era possibile che un altro al posto suo depositasse il testo e quindi si richiedeva una nuova autorizzazione del senato: vd., per l'epoca cesariana, l'esempio riportato da Joseph. *Ant. J.* 14.221.

<sup>146</sup> Liv. 3.55.13. Su questa testimonianza (ritenuta anacronistica da Alföldy, *Il santuario federale*, cit., 32 e n. 38, ove altri riferimenti bibliogr.; Poucet, *Réflexions sur l'écrit*, cit., 297), cfr. Mazzarino, *Dalla monarchia*, cit., 228 n. 37; 231 n. 53; D. Sabbatucci, *L'edilità romana: magistratura e sacerdozio*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*, s. 8, 6, Roma 1954; 256; H. Le Bonniec, *Le culte de Cères à Rome. Des origines à la fin de la République*, Paris 1958, 343-344; A. Momigliano, *L'ascesa della plebe nella storia arcaica di Roma* (1967); Quarto contributo, in *Storia e storiografia antica*, Bologna 1987, 253; De Martino, *Storia della costituzione* I, cit., 345 n. 38; Coli, v. *aediles*, cit., 929; Posner, *Archives*, cit., 169-170; Richard, *Réflexions sur les «origines»*, cit., 40 n. 62; Culham, *Archives and alternatives*, cit., 103; De Cazanove, *Le sanctuaire de Cérès*, cit., 394; Coarelli, v. *Ceres*, cit., 260; E. Jakab, *Praedicere und cavere*, cit., 98.

<sup>147</sup> Secondo De Martino, *Storia della costituzione* I, cit., 345 n. 38, tale deposito costituì un passo significativo verso la certezza delle fonti del diritto; di conseguenza riguardò tutti i senatoconsulti, e non si limitò solamente a quelli che interessavano la plebe.

sciti<sup>148</sup>. Nel 286 a.C., con l'emanazione della *lex Hortensia*, la quale eliminava la ratifica da parte del senato, tale incombenza, comunque, avrebbe perduto ogni ragion d'essere e gli edili avrebbero collaborato con i questori alla sorveglianza dell'erario<sup>149</sup>, fino a quando Augusto non li rimosse dall'incarico nell'11 a.C.<sup>150</sup>. Sarebbe, quindi, venuta meno per la plebe la necessità di mantenere un archivio per i senatoconsulti o addirittura un archivio in generale.

A nostro avviso non è necessario pensare ad un assorbimento del primo archivio nel secondo: nonostante fosse divenuto superfluo il deposito nel tempio di Cerere a garanzia della validità dei plebisciti, nulla attesta l'interruzione di tale prassi, probabilmente sopravvissuta come relitto del passato.

Quanto ai magistrati responsabili della custodia dei senatoconsulti e al luogo dove erano depositati, Livio fa riferimento ai consoli ed alla possibilità, non solo teorica, che venissero manipolati<sup>151</sup>; ciò poteva certamente accadere tanto nel caso in cui i consoli privatamente li conservassero, quanto se tale incombenza fosse stata affidata a magistrati loro subordinati, i questori, sui quali potevano esercitare un ruolo di controllo.

La norma introdotta nel 449 a.C., lungi dal dimostrare l'incompetenza dei questori nella conservazione dei senatoconsulti o la cessazione di tale compito, fa propendere per l'esistenza di due archivi e di due sistemi di conservazione paralleli: uno amministrato dai questori, con sede nel tempio di Saturno, l'altro affidato agli edili plebei, dislocato nel tempio di Cerere, destinati a raccogliere rispettivamente gli atti dei comizi centuriati e quelli dei comizi tributi, entrambi comunque idonei a conservare i senatoconsulti<sup>152</sup>.

---

<sup>148</sup> Mommsen, *Le droit public* IV, cit., 168.

<sup>149</sup> Sull'argomento: O' Brien Moore, v. *senatus consultum*, cit., c. 804.

<sup>150</sup> Cass. Dio 54.36.1. La partecipazione degli edili curuli alla cura degli archivi sembra confermata da diversi indizi: Cic. *Cluent.* 126; Liv. 30.39.7: *pecuniam ex aerario scribae viatoresque aedilicii clam egressisse per indicem [comperti] damnati sunt non sine infamia Luculli aedilis*; i loro scribi, la cui decuria operava accanto a quelle degli *scribae questorii* presso l'*aerarium*, godevano di grande prestigio. Il locale ufficiale degli *scribae* e dei *praecones* degli edili curuli sembra si trovasse nelle immediate vicinanze degli archivi (H. Jordan, *Topographie der Stadt Rom im Altertum*, I, 2, Berlin 1885, 366). Non è però chiara, la ripartizione dei compiti fra i questori urbani e gli edili: verosimilmente (vd. Mommsen, *Le droit public* IV, cit., 185 n. 1) gli edili effettuavano l'omologazione dei *senatus consulta* e ne conservavano gli originali; mentre i questori, oltre alla registrazione dei documenti ed al rilascio di eventuali copie, si occupavano dei libri di cassa. Questa supposizione spiegherebbe perché vi erano tre decurie di scribi dei questori ed una sola di scribi degli edili. Sulle *decuriae scribarum aediliciorum ab aerario*, cfr. N. Purcell, *The 'ordo scribarum': a study in the loss of memory*, in *MEFRA*, 113, 2001, 659-660.

<sup>151</sup> Liv. 3.55.13. Vd. *supra* n. 146

<sup>152</sup> Retaggio e quindi conferma di tale procedura potrebbe essere il fatto che i tribuni della plebe per dichiarare la loro approvazione dei senatoconsulti erano soliti mettere una C: Val.



Roma, disponendo già *ab antico* di un tempio, destinato al deposito del tesoro e delle insegne, e di magistrati, i questori<sup>153</sup>, ad esso preposti, possedeva le strutture necessarie alla custodia degli archivi. La prima attestazione del deposito di un senatoconsulto nel tempio di Saturno risale però al 186 a.C.<sup>154</sup> Non sembra comunque escluso che già precedentemente fosse in uso tale procedura, cioè la *delatio*<sup>155</sup> dei senatoconsulti all'erario<sup>156</sup>, ma non è possibile precisare il momento a partire dal quale tale procedura venne adottata: le testimonianze a nostra disposizione, generiche e molto posteriori, non consentono di risalire indietro nel tempo per delinearne un'articolata e diacronica ricostruzione.

Tuttavia, la dualità che caratterizza le magistrature romane e la struttura della città patrizio-plebea sembrano attestare l'esistenza di una doppia archiviazione da parte dei questori nell'*aerarium Saturni* e, a cura degli edili, nel tempio di Cerere: non sembra credibile che i patrizi, quando la lotta contro i plebei era ancora molto accesa, cioè prima della raggiunta parificazione, potessero affidare la conservazione dei *senatus consulta* a magistrati dell'opposizione; ciò poteva accadere solamente se i patrizi avessero attribuito scarsa importanza a questi documenti o, ed è più probabile, se ne avessero conservato una seconda copia.

---

Max. 2.2.77; cfr. Mommsen, *Sui modi*, cit., 297. Riserve sull'esattezza della notizia in O' Brien Moore, v. *senatus consultum*, cit., c. 803; Volterra, v. «*senatus consulta*», cit., 1054.

<sup>153</sup> La questura è una magistratura molto antica, risalente, secondo un filone dell'antiquaria, alle origini della repubblica (Plut. *Popl.* 12.3) se non addirittura all'epoca regia (Dig. 1.13.1; Tac. *ann.* 11.22.4). In realtà sono oscuri tanto la sua genesi quanto l'eventuale collegamento dei questori urbani con i *quaestores parricidi* e le tappe dell'incremento numerico dei titolari (W.V. Harris, *The development of the quaestorship, 267-81 B.C.*, in *CQ*, 26, 1976, 92-106). Sui questori urbani e le loro competenze cfr. Mommsen, *Le droit public* IV, cit., 234 sgg.; K. Latte, *The origin of the roman quaestorship*, in *TAPhA*, 1936, 24-36; U. Coli, 'Paricidas esto', in *Studi in onore di U.E. Paoli*, Firenze 1955, 190, De Martino, *Storia della costituzione romana*, cit., I, 285-288, II, 241-247; L. Garofalo, *La competenza giudiziaria dei 'quaestores' e Pomp. D.1, 2, 2, 16 e 23*, in *SDHI*, 51, 1985, 409 sgg.; M. D'orta, *Trebazio testa e la questura: a proposito di D. 1.13.1.1 (Ulp. 1 sing. de officio quaestoris)*, in *SDHI*, 59, 1993, 279-298; D.B. Hollander, *The management of the mint in the late Roman republic*, in *AHB*, 13, 1999, 21.

<sup>154</sup> Liv. 39.4.8. Cfr.: Mommsen, *Le droit public* IV, cit., 183 n. 1.

<sup>155</sup> Per indicare l'archiviazione dei documenti, vengono usati in maniera generica i termini *delatio* e *relatio ad aerarium*, anche se il primo indica il semplice deposito del libello contenente il testo del senatoconsulto ed il secondo fa pensare ad un procedimento più complesso che prevede oltre all'esibizione del testo in questione la trascrizione in un apposito registro: O' Brien Moore, v. *senatus consultum*, cit., c. 804; Cencetti, *Gli archivi*, cit., 183 n. 37. Sul significato del termine *referre* cfr.: O. Lieberg, *L'etimologia di re- e referre quale verbum dicendi ovvero del rapporto fra lingua e realtà*, in *RFIC*, 109, 1981, 272-286.

<sup>156</sup> Cfr. Mommsen, *Sui modi*, cit. 297; Landucci, *la pubblicazione delle leggi nell'antica Roma*, in *Atti e memorie della Reale Accademia delle scienze di Padova*, n. s. 12, 1895, 129; Cencetti, *Gli archivi*, cit., 183 n. 35.

Un'ultima considerazione relativa alla fusione o meno dei due archivi: in assenza di testimonianze dirette che ne attestino inequivocabilmente l'autonomia sopravvivenza, qualsiasi ipotesi è subordinata all'interpretazione storica dei rapporti fra patriziato e plebe. Se si postula un precoce assorbimento delle magistrature plebee nelle cittadine, è verosimile ammettere l'esistenza di un archivio unitario, nel quale confluivano tutti i documenti ufficiali, a partire dall'emaneazione della *lex Hortensia*<sup>157</sup>; invece, se si riconosce alle magistrature plebee una carica rivoluzionaria più duratura nel tempo, trova spazio l'ipotesi della continuazione autonoma anche delle strutture archivistiche, almeno nell'epoca repubblicana<sup>158</sup>.

Sappiamo con certezza che, ai fini della loro validità, divenne obbligatorio il deposito dei *senatusconsulta* nell'*aerarium*, pur ignorando però il momento a partire dal quale tale procedura venne introdotta: le fonti non riportano norme perentorie sull'argomento, tramandano soltanto degli esempi che attestano indirettamente, per l'età tardo-repubblicana e imperiale, la necessità del deposito legale presso l'*aerarium* perché divenissero esecutivi<sup>159</sup>.

È possibile ricostruire in maniera attendibile l'iter della procedura e le modalità di registrazione: i questori, riconosciuta la regolarità del senatoconsulto, davano ordine agli scribi di inserirlo nei pubblici registri (*in tabulas publicas*

---

<sup>157</sup> Mommsen, *Le droit public* IV, cit., 168-169.

<sup>158</sup> Cfr. De Martino, *Storia della costituzione romana* II, cit., 238-239 e n. 68, secondo cui il fatto che, nel processo tendente all'unificazione delle magistrature anche gli edili plebei fossero considerati come magistrati cittadini, e la loro carica avesse perso il primitivo carattere rivoluzionario, «ci può far comprendere perché i supremi magistrati si servissero anche di loro per determinati incarichi, ma da ciò non può desumersi che unificate fossero anche le competenze, le quali rimasero sostanzialmente distinte per tutto il periodo repubblicano».

<sup>159</sup> I senatoconsulti entravano in vigore solo dopo la *delatio*: nel 63 a.C. i senatori, per impedire che un senatoconsulto venisse applicato, si impegnarono perché non fosse registrato nell'erario (Suet. *Aug.* 94.3: *senatum exterritum censuisse, ne quis illo anno genitus educaretur; eos qui gravidas uxores haberent, quod ad se quisque spem traheret, curasse ne senatus consultum ad aerarium deferretur*). Al contrario Marco Antonio, al fine di assicurarne la validità, depositava anche senatoconsulti falsi (Cic. *Phil.* 5.12: *Antonius... , sed senatus etiam consulta, pecunia accepta, falsa referebat; syngraphae obsignabantur; senatus consulta numquam facta ad aerarium deferrebantur*). Altri esempi di depositi non del tutto trasparenti in Liv. 39.4.8, Plut. *Cat. Min.* 17.3-4. Flavio Giuseppe ricorda che fu necessario far votare un nuovo senatoconsulto per rendere operativo quello fatto approvare da Cesare, ritenuto nullo perché non depositato (*Ant. J.* 14.221). Tiberio, dopo un avvenimento molto grave, impose che fosse rispettato uno spazio di 10 giorni fra la votazione della delibera e la sua consegna all'erario (Tac. *ann.* 3.51.2: *Igitur factum senatus consultum, ne decreta patrum ante diem decimum ad aerarium deferrentur idque vitae spatium damnatis prorogaretur*; vd. anche Cass. Dio 57.20.4); dello stesso tenore il provvedimento preso nel 56 d.C. (Tac. *ann.* 13.28.2: *addidit L. Piso designatus consul ... neve multam ab iis dictam quaestores aerarii in publicas tabulas ante quattuor menses referrent*). Sul tema vd. M. Coudry, *Senatus-consultes*, cit., 66-67.

*referre*), secondo un criterio che teneva conto degli anni e probabilmente anche dei mesi<sup>160</sup>. Dai registri ufficiali venivano estratte le copie che riportavano con grande precisione i dati per identificare l'originale. È sempre più chiaro che i senatoconsulti, registrati dai consoli nei loro commentari, erano successivamente trascritti nei registri dei questori urbani<sup>161</sup>. Era verosimilmente possibile estrarre copie da entrambi i registri. Resta tuttavia da chiarire se i commentari consolari e i registri questorii fossero entrambi custoditi nell'*aerarium*, o se i consoli trattenevano l'originale redatto presso i loro archivi privati<sup>162</sup>.

Se il deposito dei senatoconsulti era da tempo obbligatorio, non altrettanto avveniva per le relazioni delle sedute senatorie, delle quali non era infatti previsto un registro pubblico. In assenza di processi verbali ufficiali, i senatori ricorrevano, talora, a stenografi e scrivani per prendere appunti scritti<sup>163</sup>; ciò rese possibile, già alla fine della repubblica, la pubblicazione di un estratto delle deliberazioni del senato nei giornali<sup>164</sup>. Fu comunque Giulio Cesare ad introdurre la

---

<sup>160</sup> Ciò vale tanto per i registri consolari quanto per i questorii: il sc. di Afrodizia (Reynolds, *Aphrodisias and Rome*, cit., nr. 8), votato nel mese di ottobre, si trovava nel primo registro dei questori; il sc. di Asclepiade (CIL 12.588 = Sherk. *RDGE* nr. 22) conteneva, oltre i nomi dei consoli e del questore urbano, l'indicazione del mese, che è nel caso specifico quello di maggio.

<sup>161</sup> Indicazioni precise sulla registrazione materiale dei senatoconsulti possono trarsi, per l'epoca tarda, da due senatoconsulti, uno del 44 a.C. riportato da Flavio Giouseppe, *Ant. J.* 14.219-222, e l'altro, di poco posteriore (39 a.C.), da un'iscrizione di Afrodizia (Reynolds, *Aphrodisias and Rome*, cit., nr. 8, ll. 1-3). Dal primo documento si deduce che il sc. veniva prima copiato sulle tavole (δέλτοι) dei consoli, i quali dovevano preoccuparsi di farlo poi registrare dai questori urbani ἐν δέλτοις διπτύχοις. Nell'iscrizione di Afrodizia si ricorda che il testo è stato tratto da un codice dei consoli, contenente 'decreti riferiti al senato', suddiviso in registri e pagine, ma si precisa che esso si trova anche in quello dei questori. Sull'argomento cfr., recentemente, D. Mantovani, *Aspetti documentali*, cit., 684, il quale vede nella *subscriptio* apposta da Tiberio al *senatus consultum de Cneo Pisone patre* del 20 d.C. (edito ultimamente da W. Eck-A. Caballos-F. Fernández, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München 1996, ll. 174-175: *Ti. Caesar Aug(ustus) trib(unicia) potestate XXII manu mea scripsi: velle me h(oc) s(enatus) c(onsultum), quod / e<s>t factum III idus Decem(bres) Cotta et Messalla co(n)s(ulibus) referente me scriptum manu Auli q(uaestoris) mei in tabellis XIII, referri in tabulas pub<l>icas*) una conferma del doppio deposito di tali documenti.

<sup>162</sup> Per la prima soluzione propende Reynolds, *Aphrodisias and Rome*, cit., 65; la seconda è sostenuta da Coudry, *Senatus-consultes*, cit., 69 sgg., la quale sottolinea la diversa valenza dei due tipi di registrazione, giuridica quella effettuata dai questori, prevalentemente politica l'altra compiuta dai consoli.

<sup>163</sup> Plut. *Cato minor* 23.3-4. Cfr. M. Puma, *La conservazione dei documenti giuridici nell'antica Roma*, Palermo 1934, 53 sgg.

<sup>164</sup> Cic. *fam.* 8.11.4 [nr. 255]. Sull'argomento cfr.: A. Mastino, *Il 'giornalismo' nell'antica Roma. Gli 'acta urbis'*, Urbino 1978, 23; B. Baldwin, *The 'acta diurna'*, in *Chiron*, 9, 1979, 189 sgg., 192-193; P. White, *Julius Caesar and the publication of acta in late republican Rome*, in *Chiron*, 27, 1997, 74-75.

prassi della compilazione ufficiale del processo verbale nonché la pubblicazione degli atti del senato<sup>165</sup>; questo provvedimento venne annullato da Augusto<sup>166</sup>.

In conclusione, sembra quindi che l'archivio ufficiale, per l'epoca repubblicana, sia stato l'*aerarium Saturni* al quale, nel lungo periodo delle lotte patrizio-plebee, si affiancò il tempio di Cerere: i senatoconsulti, inizialmente custoditi nell'*aerarium*, a partire dal 449 furono oggetto di una doppia archiviazione che, dopo l'emanazione della *lex Hortensia*, divenne sempre meno necessaria e importante fino ad essere del tutto trascurata dai magistrati plebei. Gli edili, coinvolti negli ultimi anni della repubblica nella gestione degli archivi, furono definitivamente allontanati da Augusto.

I questori urbani avevano avuto certamente in custodia i senatoconsulti per tutta l'epoca repubblicana<sup>167</sup> e, probabilmente, anche agli inizi del principato fino al 56 d.C.<sup>168</sup>, anni in cui l'amministrazione dell'*aerarium Saturni* fu caratterizzata da profondi mutamenti: nel 28 a.C., infatti, Augusto, trasferendo l'amministrazione dell'*aerarium* e delle relative *tabulae* contabili ai *praetores aerarii*<sup>169</sup>, stabilì una differenziazione nella cura dell'archivio. Una parte dei docu-

---

<sup>165</sup> Suet. *Jul.* 20.1: *Inito honore primus omnium instituit, ut tam senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur.* Il provvedimento prevedeva, secondo Mazzarino, *Il pensiero storico* II, 1, cit., 328, una «più regolare redazione (*confierent*) per gli *acta* delle sedute in senato e per gli *acta* dei comizi» e la rendeva accessibile al pubblico. La registrazione dei dibattiti sulle riunioni senatoriali poneva fine, per lo meno formalmente, alla tradizionale riservatezza dei lavori del senato. La divulgazione delle copie non doveva essere comunque ampia: si pensi all'*impensa* ed alle difficoltà incontrate da Celio per fornire a Cicerone assente le informazioni sulle novità (*fam.* 8.1.1-2 [nr. 191]). Si trattò dunque di una innovazione di carattere squisitamente «politico», intesa a porre i magistrati di fronte alle loro responsabilità messe per iscritto. Sul tema cfr.: Puma, *La conservazione dei documenti*, cit., 54; A. Mastino, *Il 'giornalismo'*, cit., 21; M. Bats, *Les débuts de l'information politique officielle à Rome au premier siècle avant J.C.*, in *La mémoire perdue* (1994), cit., 19 sgg.; P. White, *Julius Caesar*, cit., 73 sgg.

<sup>166</sup> Suet. *Aug.* 36.1: *Auctor et aliarum rerum fuit, in quis: ne acta senatus publicarentur.*

<sup>167</sup> Per l'epoca cesariana: il sc. del 44 a.C. (*Joseph. Ant. J.* 14.219). Vd. anche il sc. presoché contemporaneo di Afrodisia (Reynolds, *Aphrodisias and Rome*, cit., nr. 8 ll. 1-3); il decreto di Pisa (CIL 11.1421 = ILS 140 ll. 57-58) ove è prescritto *uti ... Ilviri ea omnia, quae supra scripta sunt, ex decreto /nos[tro] coram proquaestoribus primo quoque tempore per scribam pu[bl]ic[um] i[n] tabulas publicas referenda curent*: cfr. Mommsen, *Le droit public* IV, cit., 183 n. 2.

<sup>168</sup> È questa l'ipotesi sostenuta da Corbier, *L' 'aerarium Saturni'*, cit., 676, la quale sostiene che dal 28 a.C. al 56 d.C. «pendant quatre-vingt quatre ans, la charge des archives fut, à notre avis, absolument distincte de l'administration du trésor. Sans doute, les *praefecti* augustéens, entre 28 et 23 av. J.-C., les *praetores aerarii*, depuis l'année 23 av. J.-C. jusq' à l'année 44 ap. J.-C. et les *quaestores aerarii Saturni*, de 44 à 56, ont-ils conservé la garde des tablettes financières: les registres de comptes, les listes de débiteurs et de créanciers du trésor. Mais les autres documents publics, en particulier les textes législatifs, leur ont échappé».

<sup>169</sup> Suet. *Aug.* 36.1: *auctor et aliarum rerum fuit, in quis: ... ut cura aerari a quaestoribus urbanis ad praetorios praetoresve transiret*; Tac. *ann.* 13.29.1: *varia habita ac saepe mutata*

menti era stata assegnata per la custodia anche ai tribuni ed agli edili, forse per giustificare la sopravvivenza di magistrature divenute oramai cariche simboliche. Non sappiamo però a partire da quando tale operazione sia iniziata; conosciamo solamente la data nella quale (11 a.C.) Augusto affidò ai soli questori la custodia dei senatori<sup>170</sup>. I questori dal 28 all'11 a.C. non sono ricordati in modo esplicito: è quindi probabile che essi in tale arco di tempo, perduto il controllo dei documenti finanziari (affidato ai pretori), abbiano continuato soltanto ad occuparsi della custodia dei documenti legislativi, svolta dall'11 a.C. senza più l'apporto dei tribuni e degli edili.

Fra i documenti conservati nell'*aerarium* un posto di rilievo spetta alle leggi. Da tempo venivano proposte per iscritto le *rogationes*, per le quali, pubblicate su tavole di legno, si rinnovò, mediante la *lex Caecilia de modo legum promulgandarum*, la prescrizione del *trinundinum* tra la *promulgatio* e la votazione<sup>171</sup>. Una volta approvati dal popolo, i testi delle leggi erano depositati, come attesta la testimonianza di Servio, in verità tarda<sup>172</sup>, nell'*aerarium*. Solo le leggi e gli atti di particolare importanza venivano iscritti su tavole di bronzo per favorirne la divulgazione, secondo modalità previste dal documento stesso<sup>173</sup>.

---

*eius rei forma, nam Augustus senatui permisit deligere praefectos; deinde ambitu suffragiorum suspecto, sorte ducebantur ex numero praetorum qui praeessent. Neque id diu mansit, quia sors deerrabat ad parum idoneos. 2: Tum Claudius quaestores rursus imposuit ... Igitur Nero praetura perfunctos et experientia probatos delegit; vd. anche Cass. Dio 53.32.2 e, per la riforma di Claudio, 60.10.4.*

<sup>170</sup> Cass. Dio 54.36.1: cfr. Mommsen, *Le droit public*, cit., III, 359; IV, 184; Corbier, *L'«aerarium Saturni»*, cit., 75, 678. Purtroppo Dione Cassio non precisa l'anno in cui edili e tribuni vennero coinvolti nell'amministrazione degli archivi custoditi nell'*aerarium*. Non può escludersi che ciò sia avvenuto prima della riforma augustea del 28 a.C., in un momento successivo al 286 a.C.

<sup>171</sup> Sull'argomento, Mommsen, *Le droit public*, cit., VI, 1, 431; G. Rotondi, *Leges publicae Populi romani* [estr. da *ED* 1912], Hildsheim 1966, 335; M. Puma, *La conservazione dei documenti*, cit., 44-45; von Schwind, *Zur Frage der Publikation*, cit., 30; G. Tibiletti, v. *lex* (3. Pubblicazione delle leggi), in *DE*, IV, 1956, 708; G.I. Luzzatto, *Appunti sulla pubblicazione delle leggi nell'impero romano. A proposito della «lex tarentina» recentemente pubblicata* (1953), in *Scritti minori epigrafici e papirologici*, Bologna 1984, 257; G. Longo, v. *lex*, in *NND*, 9, 1968, 802. Ad ulteriore garanzia, onde evitare eventuali alterazioni, nel 62 a.C., si stabilì con la *lex Junia Licinia* di deporre presso l'erario una copia del progetto di legge promulgato.

<sup>172</sup> *Aen.* 8.322: *hunc sane deum et leges recipere et legibus praeesse docet antiquitas; nam ideo et acceptae a populo leges in aerario clauderentur, quoniam aerarium Saturno dicatum erat, ut hodieque aerarium Saturni dicitur*. La testimonianza più antica risale al tempo della guerra sociale (Sisenna *hist.* 117: *Idemque perseveraverunt uti lex perveniret ad quaestorem*).

<sup>173</sup> CIL 1<sup>2</sup>.587 (*Lex Cornelia de XX quaestoribus*), c. II, ll. 38 sgg. La clausola finale della *lex*, rogata da Silla per elevare a 20 il numero dei questori, contiene le norme della *delatio* dei *nomina* dei *viatores* e dei *praecones*, nominati dal console, al *quaestor aerarii* per il pagamento della *merces*. La lista contenente i nomi doveva essere esposta *ad aedem Saturni / in pariete intra cau[il]as proxume ante hanc legem*: cfr. E. Gabba, *Lineamenti di un commento alla lex Cornelia de XX quaestoribus*, in *Athenaeum*, 60, 1983, 487-493; M. Varvaro, *Sulla tab. VIII della «lex de*

Inizialmente, per lo meno, per le leggi come per i senatoconsulti, dovette trattarsi di un sistema di deposito rudimentale, approssimativo e non regolamentato, talora addirittura soggetto a rischi di manipolazioni da parte del personale subalterno, gli *apparitores*. Il potere enorme delegato a queste figure inadeguate, e comunque non adatte alla delicatezza del compito, suscitava l'inquietudine di Cicerone: *legum custodiam nullam habemus: itaque eae leges sunt, quas apparitores nostri volunt; a librariis petimus, publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam habemus. Graeci hoc diligentius, apud quos νομοφύλακες creabantur*<sup>174</sup>.

In effetti i questori urbani, giovani agli inizi della loro carriera, erano ancora inesperti e non sempre in grado di esercitare la loro autorità sugli *scribae questorii*<sup>175</sup>, personale addetto a redigere i resoconti finanziari dei magistrati e, per quanto concerne l'archivio, a registrare senatoconsulti e leggi ed a produrne eventualmente copie<sup>176</sup>. Gli scribi, forti della loro lunga esperienza, rimaneggiavano in continuazione il materiale documentale in loro possesso e, di fatto, si sostituivano ai magistrati, incompetenti o disinformati, nell'espletamento della carica<sup>177</sup>.

---

*XX quaestoribus*». *Critica esegetica e spunti ricostruttivi*, in *Minima epigraphica et papyrologica*, III, 2000, partic. 123 n. 26 ove precisazioni sulla valenza semantica del termine *proxume*.

<sup>174</sup> Cic. *leg.* 3.46. Cfr. Mommsen, *Sui modi*, cit., 291, secondo il quale il passo conferma indirettamente l'uso di conservare le leggi nell'erario; Landucci, *La pubblicazione delle leggi*, cit., 141; von Schwind, *Zur Frage der Publikation*, cit., 30; Cencetti, *Gli archivi*, cit., 188 n. 56; Bessner, *Les archives privées*, cit., 10; Corbier, *L' 'aerarium Saturni'*, cit., 675; Ampolo, *La storiografia*, cit., 14; D. Mantovani, *Aspetti documentali*, cit., 651; N. Purcell, *The 'ordo scribarum': a study in the loss of memory*, in *MEFRA*, 113, 2001, 633, 671-672.

<sup>175</sup> Sugli *scribae quaestorii*, ricordati anche in talune epigrafi (De Ruggero, v. *aerarium*, in *DE*, I, 1895, 305-306), cfr.: Mommsen, *Le droit public*, I, cit., 395-396, 400; C. Lecrivain, v. *scriba*, in *DAGR*, IV, 2, 1908, 1123-1124; Kornemann, v. *scriba*, in *RE*, II, A, 1, 1921, cc. 850-852; Cencetti, *Gli archivi*, cit., 211-214; A.H.M. Jones, *The Roman civil service (clerical and subclerical grades)*, in *JRS*, 39, 1949, 41; F. Millar, *The aerarium and its officials under the Empire*, in *JRS*, 54, 1964; Posner, *Archives*, cit., 181 sg.; Corbier, *L' 'aerarium Saturni'*, cit., 675; Romano, *Il 'collegium scribarum'*, cit., 20, 35; N. Purcell, *The 'ordo scribarum'*, cit., 633-674, partic. 639, 656. Sulla condizione giuridica degli *scribae* in generale: E.R. Elguera, *Situación jurídica de las personas libres que trabajaban como «scribae»*, in *Studi in onore di G. Grosso II*, Torino 1968, 149 sgg.

<sup>176</sup> Non doveva comunque essere facile ottenere copie dei documenti: Catone, deposta la questura, mandava i suoi schiavi all'erario affinché trascrivessero i documenti amministrativi e dovette sborsare cinque talenti per avere i registri contabili a partire dall'età di Silla (Plut. *Cato minor* 18.9). Cicerone (*Verr.* 3.79.183), preoccupato nota: *eorum hominum fidei tabulae publicae periculaque magistratuum committuntur*. Sulla direzione degli archivi da parte del questore urbano, cfr.: Mommsen, *Le droit public*, IV, cit., 245-249; Puma, *La conservazione dei documenti*, cit., 49-50; Wesener, v. *quaestor* (IV *quaestores urbani* (*quaestores aerarii*)), in *RE*, 24, 1963, cc. 811-815.

<sup>177</sup> Plut. *Cato minor* 16.3. A.H.M. Jones, *The Roman civil service*, cit., 41.

Anche per questo aspetto vanno tuttavia registrate delle eccezioni. Catone, quando rivestì la questura urbana, si distinse per il suo rigore e la sua integrità: respinse regolarmente documenti non conformi alla legge o ritenuti falsi; accettò un decreto, redatto prima della sua questura e sulla cui genuinità aveva dei dubbi, solo dopo che i consoli ne garantirono l'autenticità dietro giuramento; fece dimettere due scribi disonesti<sup>178</sup>.

Nell'ultimo secolo della repubblica, per accogliere la crescente documentazione, si provvide ad ampliare mediante un nuovo edificio, il *tabularium*, l'antico *aerarium*.

Tanto la denominazione di *tabularium*, per l'archivio connesso al tempio di Saturno, quanto la sua identificazione con i poderosi resti dell'edificio che si affaccia sul foro nella sella fra il *Capitolium* e l'*Arx* sono state poste in dubbio già in passato. Il complesso fu innalzato o, più probabilmente, restaurato dal console Q. Lutatius Catulus tra il 78 ed il 65 a.C., nell'ambito del progetto di ricostruzione del Campidoglio, devastato dall'incendio dell'83 a.C. A sostegno dell'ipotesi di un *tabularium* generale resta l'iscrizione, non pervenutaci, ma trascritta in età medioevale<sup>179</sup>. Il Mommsen, nonostante i dubbi avanzati in un primo tempo, l'ha ritenuta successivamente genuina e pertinente all'edificio: *Q(uintus) Lutatius Q(uinti) f(ilius) Q(uinti) [n(epos)] Catulus co(n)s(ul) / substructionem et tabularium / de s(enatus) s(ententia) faciundum coeravit [ei]demque / pro[bavit]*<sup>180</sup>.

Fra i documenti conservati nel *tabularium* si trovava certamente una copia dei registri e della vasta produzione dell'attività dei censori.

Il censimento, che si svolgeva a Roma nel campo di Marte presso la *Villa Publica*<sup>181</sup> dopo il 445 a.C., era agli inizi un'operazione fortemente centralizza-

<sup>178</sup> Plut. *Cato minor* 16.3-5. Sull'argomento cfr. E. Gabba, *Cicerone e la falsificazione dei senato-consulti*, in *SCO*, 10, 1961, 89 sgg.; C. Williamson, *Monuments of bronze*, cit., 174-178; Ph. Moreau, *La mémoire fragile: falsification et destruction des documents publics au I<sup>er</sup> s. av. j.-C.*, in *La mémoire perdue* (1944), cit., 121 sgg.

<sup>179</sup> L'iscrizione, in cattivo stato di conservazione, si trovava nella Salara Capitolina, il locale situato al piano terra del Palazzo Senatorio, usato tra il XIV secolo ed i primi decenni del XVII come deposito del sale, oggi conosciuto come Galleria di Sisto IV: cfr. A. Mura Sommella, v. *Tabularium*, in *LTUR*, V, 1999, 17, ove riferimenti alla letteratura precedente.

<sup>180</sup> CIL 1<sup>2</sup>.737 = 6.1314 = 6.31597b = ILLRP 367 = ILS 35. Cfr.: Mommsen, *Sui modi*, cit. 311-312; S.B. Platner-Th. Ashby, *A topographical dictionary of ancient Rome*, Oxford-London 1929, 507; Coarelli, *Roma*, cit., 44; Mastino, 'Tabularium principis', cit., 109 e bibl. citata a n. 39; Bats, *Les débuts*, cit., 29; Mura Sommella, v. *Tabularium*, cit., 17. Molto simile alla precedente, ma priva del riferimento al monumento, è l'iscrizione rinvenuta dal Canina nell'Ottocento e affissa dallo stesso sul lato nord-orientale del *tabularium*: CIL 1<sup>2</sup>.736 = CIL 6.1313 = CIL 6.31597a = ILLRP 368 = ILS 35a: *[Q(uitus) Lu]t[atius] Q(uiti) f(ilius) Q(uiti) n(epos) C[atu]lus co(n)s(ul) / [de s(enatus) sent(entia) faciundu]m coeravit / eidemque [p]rob[avit]*.

<sup>181</sup> Liv. 4.22.7: *eo anno C. Furius Pacilus et M. Geganius Macerinus censores villam publicam in campo Martio probaverunt; ibique primum census populi est actus*. La connessione della

ta e riguardava una massa enorme di popolazione: considerate le dimensioni degli spazi disponibili e tenuto conto del fatto che i censori operavano per diciotto mesi, è possibile, come ha ipotizzato Mommsen, che il popolo non venisse convocato contemporaneamente ma secondo un criterio di turnazione basato sull'iscrizione al ruolo, probabilmente per tribù, secondo l'ordine di votazione. I documenti, redatti e conservati, erano poi suddivisi nei vari uffici nei quali i censori svolgevano la loro attività.

Le liste dei cittadini e le dichiarazioni delle loro proprietà venivano conservate nell'*Atrium Libertatis* e, a partire dal primo secolo a.C., nel Tempio delle Ninfe<sup>182</sup>, nella Villa Publica.

Sull'*Atrium Libertatis*, ricordato da Livio nel 212 a.C. come luogo di custodia<sup>183</sup>, si hanno poche notizie: restaurato nel 194 a.C. dai censori Sex. Aelius Paetus e Q. Cornelius Caethegus<sup>184</sup>, fu ampliato da Asinio Pollione, che vi collocò la prima biblioteca pubblica di Roma. L'edificio di dimensioni piuttosto ampie, situato nei pressi del foro tra il Campidoglio ed il Quirinale, venne abbattuto alla fine del I sec. d.C. per fare spazio al foro di Traiano<sup>185</sup>.

Le liste e il materiale d'archivio, essenziali per lo svolgimento di tutte le operazioni amministrative e finanziarie, dovevano essere sempre accessibili e consultabili da parte di altri magistrati; è quindi credibile che almeno una parte di tale documentazione, dopo la conclusione dei lavori, venisse depositata nell'erario<sup>186</sup>.

Alla fine della repubblica, come è attestato dalla tavola di Eraclea, di età cesariana<sup>187</sup>, per l'effettuazione del censimento viene impiegata una nuova procedura. L'espansione territoriale, l'aumento demografico, nonché la diffusione di procedure organizzative più agili determinarono il decentramento delle operazioni censitarie<sup>188</sup>, consentendo di rispondere alle nuove esigenze. I magistrati municipali, ricevuto l'ordine, entro sessanta giorni dalla sua data di notifica,

---

*Villa* con le operazioni del *census* è ribadita da Varrone, *rust.* 3.2.4. Cfr. C. Nicolet, *Centralisation d'État*, cit., 14. Sulla costruzione vd. S. Agache, v. *Villa Publica*, in *LTUR*, V, 1999, 202-205.

<sup>182</sup> La identificazione dell'*aedes* con il tempio di via delle Botteghe Oscure, supposta da Coarelli, *Roma*, cit., 339, ha suscitato qualche dubbio: cfr. D. Manacorda, v. *Nymphae, aedes*, in *LTUR*, III, 1996, 350-351.

<sup>183</sup> 25.7.12: (*obsides Tarentini et Thurini*) *custodiebantur in atrio Libertatis minore cura*.

<sup>184</sup> Liv. 34.44.5.

<sup>185</sup> Sulle varie ipotesi di identificazione vd. A. Fraschetti, *La conversione. Da Roma pagana a Roma cristiana*, Roma-Bari 1999, 175-176 e n. 1, ove bibliogr. sull'argomento.

<sup>186</sup> Cencetti, *Gli archivi*, cit., 197.

<sup>187</sup> Per le teorie sulla data ed il contenuto della *tabula* si rinvia a E. Lo Cascio, *Mazzocchi e la questione della 'tabula Heracleensis'*, in *Studi lucani*, Galatina 1976, 77-107.

<sup>188</sup> CIL 1.593 = ILS 6085 = AE 1991.522 = AE 1994.540 = AE 1995.34 = AE 1997.418, II, 142 sgg.



procedevano alle operazioni di censo, secondo i criteri e la procedura stabiliti da Roma. Trascritti i dati raccolti dai registri pubblici locali, ne veniva trasmessa ufficialmente una copia a Roma, sessanta giorni prima della chiusura delle operazioni centrali. Era quindi compito dei censori, nell'arco di cinque giorni, trascrivere i dati dei documenti municipali sui registri romani e provvedere alla loro conservazione negli archivi<sup>189</sup>.

I cittadini romani residenti nei *municipia* non erano più tenuti a recarsi a Roma di persona: la circolazione dei documenti, nota Nicolet, si sostituì alla circolazione degli uomini. Il censimento dei cittadini avveniva ormai attraverso la collazione dei dati forniti dai diversi documenti censuali locali. Tale procedura sembra confermata dai due censimenti eseguiti in età augustea (28 e 8 a.C.).

Un ulteriore passo verso il decentramento può ravvisarsi nel provvedimento augusteo sulle dichiarazioni di nascita dei figli legittimi<sup>190</sup>. La conoscenza dell'età e del numero dei figli costituiva un elemento fondamentale per procedere all'applicazione delle norme contenute nella *lex Aelia Sentia* e nella *Papia Poppaea*. Da ciò derivava la necessità di poter disporre in permanenza di tali dati. Le dichiarazioni erano fatte dai genitori, entro sessanta giorni dalla nascita, a Roma presso l'*aerarium Saturni*, nelle province presso il *tabularium* del governatore. Non è certo se fosse sufficiente una dichiarazione orale o se si dovesse presentare un documento scritto, né se le autorità locali dovessero proce-

---

<sup>189</sup> Il. 142-156: *quae municipia coloniae praefecturae c(ivium) R(omanorum) in Italia sunt erunt quei in eis municipiis coloneis / praefectureis maximum mag(istratum) maxim[a]mve potestatem ibei habebit tum cum censor aliusve / quis mag(istratus) Romae populi censum aget is diebus LX proxumeis quibus sciet Romae censum populi / agi omnium municipium colonorum suorum queique eius praefecturae erunt q(uei) c(ives) R(omane) erunt censum / ag[i]to eorumque nomina praenomina patres aut patronos tribus cognomina et quot annos / quisque eorum habet et rationem pecuniae ex formula census quae Romae ab eo qui tum censum / populi acturus erit proposita erit a[b]ieis iurateis accipito eaque omnia in tabulas publicas sui / municipi referunda curato eosque libros per legatos quos maior pars decurionum conscriptorum / adeam rem legare mitte censuerint tum cum e[a] res consuleretur adeos qui Romae c[e]nsum agent / mittito curatoque uti quom amplius dies LX reliqui erunt antequam diem ei queiquomque Romae / censum age[t] finem populi ce(n)sendi faciant eos adea[n]t] librosque eius municipi coloniae praefecturae / edant isque censor seive quis alius mag(istratus) censum populi aget diebus V proxumeis quibus legatei eius / municipi coloniae praefecturae adierint eos libros census quei abieis legateis dabuntur accipito / s(ine) d(olo) m(alo) exque iis libris quae ibei scripta erunt intabulas publicas referunda curato easque tabulas / eodem loco ubei ceterae tabulae publicae erunt in quibus census populi perscriptus erit condenda(s) curato /*. Cfr.: C. Nicolet, *Centralisation d'État*, cit., 18; E. Lo Cascio, *Le 'professiones' della 'Tabula Heracleensis' e le procedure del 'census' in età cesariana*, in *Athenaeum*, 78, 1990, partic. 308 sgg.

<sup>190</sup> F. Schulz *Roman registers of births and birth certificates*, in *JRS*, 32, 1942, 80-81; J.-P. Levy, *Les actes d'État civil romains*, in *RH*, 4 sér., 29, 1952, 450 sgg.; Id. *Nouvelles observations sur les 'professiones liberorum'*, in *Études offertes à J. Macqueron*, Aix-en-Provence 1970, 439-499 8 (sugli sviluppi di età imperiale, con riferimento alla riforma di Marco Aurelio).

dere alla redazione di una lista o limitarsi semplicemente alla trasmissione della documentazione ricevuta.

Nell'archivio centrale ormai confluiva una serie di dati sempre più diversificati, fra i quali anche quelli relativi alle rilevazioni catastali<sup>191</sup>. Difficoltà non indifferenti dovettero insorgere a proposito della corretta delimitazione tra le terre private e l'*ager publicus*. Le dichiarazioni da parte dei cittadini, le verifiche periodiche affidate alle commissioni non dovevano essere efficaci né precise, comunque non riuscivano ad impedire usurpazioni e abusi di vario genere. Sappiamo molto poco sugli archivi catastali all'epoca dei Gracchi, ma i disordini che seguirono all'approvazione della legge mostrano lo stato poco soddisfacente in cui gli archivi erano tenuti<sup>192</sup>. Una copia delle *formae* o *tabulae aeneae* contenente la rappresentazione grafica dei confini dell'*ager publicus* delle province si trovava comunque nell'*aerarium* o, come è stato suggerito, nell'annesso *tabularium publicum*<sup>193</sup>, ed era ritenuta più attendibile rispetto a quelle depositate nei *tabularia* provinciali<sup>194</sup>.

Sembra possa farsi risalire al I secolo a.C. il primo embrione di un catasto urbano che in qualche modo anticipa la *forma Urbis* di età severiana<sup>195</sup>.

---

<sup>191</sup> Accurato elenco delle serie documentali custodite nel *tabularium* in Cencetti, *Gli archivi*, cit., 203-209.

<sup>192</sup> C. Nicolet, *Centralisation d'État*, cit., 16.

<sup>193</sup> Gli scavi archeologici sembrano confermare l'esistenza di resti del *tabularium* anteriori rispetto all'intervento sillano che riguardò solo la ricostruzione non la fondazione: Mastino, '*Tabularium principis*', cit., 108. La situazione divenne più complessa nel momento in cui al *tabularium* capitolino si affiancò il *tabularium Caesaris* nel quale si dovevano depositare, come ricordano i gromatici (Hyg. *lim. grom.* 202-203; Sic. Flacc. *grom.* 154, l.19) le mappe accuratamente eseguite su tavole di bronzo. Queste dovevano inoltre contenere tutte le indicazioni relative ad assegnazioni, vendite, concessioni e quant'altro servisse a fornire una informazione completa su ogni singola parcella. Ancora più accurata era la procedura prevista nel caso di fondazione di una colonia. È possibile che i documenti provenienti dalle province *populi* continuassero, almeno nel I sec. d.C., ad affluire al *tabularium publicum*, mentre gli atti riguardanti le province imperiali venivano archiviati nel *tabularium principis*. Se mutando l'amministrazione di una provincia da senatoria a imperiale o viceversa anche i documenti relativi cambiassero sede non è dimostrato, ma appare possibile: vd. la vicenda dei *Galillenses*, nella nota successiva, i quali non trovarono la *tabula* forse perché la cercavano nell'archivio sbagliato.

<sup>194</sup> Si vd. il caso riportato dalla Tavola di Esterzili (CIL 10.7852 = ILS 5947) contenente l'editto emanato dal *proconsul Sardiniae* nel 69 d.C. a proposito della controversia che oppose i *Patulcenses Campani* contro i *Galillenses* della *Barbaria*. Nella l.7 si richiama la '*tabula aenea*' depositata a *Karales* sulla quale M. Metello aveva tracciato i confini delle terre del basso Flumendosa, oggetto della contesa. Ma i *Galillenses* si impegnano a produrre la copia di un'altra *forma* (ll. 14-18), più attendibile, che speravano di trovare nel *tabularium principis*. Sull'intera questione ed i numerosi problemi connessi, si rinvia all'ampio lavoro di Mastino, '*Tabularium principis*', cit., 99 sgg.

<sup>195</sup> Tale ipotesi è sostenuta da C. Nicolet, *La Table d'Héraclée et les origines du cadastre romain*, in *L'Urbs. Espace urbain et histoire (I<sup>er</sup> siècle avant J.C.-III<sup>e</sup> siècle après J.C.)*, Rome

Dai documenti esaminati si può trarre qualche conclusione per quanto attiene alla forma materiale dei documenti. Esiste, infatti, un nesso molto stretto fra la formazione degli archivi ed il materiale usato per la composizione dei documenti: legno, pietra, bronzo, lino, papiro o pergamena rappresentano, nelle varie epoche, la materia prima, a seconda della disponibilità, delle conoscenze tecniche e dei risultati che si volevano ottenere, della valenza intrinseca del documento o dell'uso a cui era destinato.

Secondo quanto riferisce Dionigi<sup>196</sup>, sotto Anco Marzio non esistevano ancora stele di bronzo; leggi comuni e prescrizioni sacrali erano incise su tavole di legno di quercia.

In età repubblicana la forma tipica dei documenti romani era quella delle tavole di legno imbiancate o cerate<sup>197</sup> – sulle quali si scriveva con l'inchiostro o si incideva con uno stilo –, raggruppate in dittici, trittici o polittici ricavati da un medesimo pezzo di legno. L'impiego delle *tabulae* lignee, di misura più o meno ampia, è attestato per la preparazione dei *commentarii* dei pontefici e dei magistrati, dei documenti amministrativi e fiscali, dei decreti e delle deliberazioni dei magistrati e del senato, degli *acta senatus*. I codici lignei sono andati totalmente perduti: di essi restano testimonianze indirette quali le raffigurazioni plastiche su alcuni monumenti<sup>198</sup>, o quello che si riesce a ricostruire dalle relazioni di scavo dei ritrovamenti di Ercolano.

Due o più tavole, tenute generalmente insieme da un filo che passava attraverso i fori praticati in ognuna di esse, formavano un *codex*<sup>199</sup>. Nel momento in

1987, 13 sgg., sulla base delle norme concernenti la manutenzione delle vie pubbliche riportate dalla *tabula Heracleensis* (ll. 20-82). Per poter rintracciare i proprietari degli edifici sui quali incombeva questa responsabilità, i magistrati dovevano disporre di dati aggiornati che le *tabulae censoriae* non erano in grado di fornire.

<sup>196</sup> Dion. Hal. 3.36.4; vd. anche Horat. *ars poet.* 399. Sull'argomento cfr. S. Tondo, 'Leges regiae', cit., 29 sgg. La tradizione non riuscì a trovare un accordo sul materiale usato, bronzo o, più probabilmente, legno, per la trascrizione delle XII tavole: Diod. Sic. 12.26.1; Liv. 3.57.10; Dig. 1.2.2.4. Cfr. Harris, *Letture e istruzione*, cit., 174.

<sup>197</sup> Le *tabulae ceratae* erano impiegate prevalentemente quando il testo era destinato alla consultazione individuale e alla conservazione. Caratteristica di certi documenti era la scrittura duplice: quella *interior* (redatta nelle pagine II e III) era sigillata, la *exterior* rimaneva invece accessibile. Essa aveva cioè lo scopo di proteggere il documento da eventuali alterazioni ed al tempo stesso ne rendeva conoscibile il contenuto senza dover rimuovere i sigilli: cfr. M. Talamanca, v. *Documentazione e documento* (diritto romano), in *ED*, XIII, 1964, 549; M. Amelotti, *Osservazioni sulla duplice scritturazione nei documenti*, (1985), in *Scritti giuridici*, Torino 1996, 124.

<sup>198</sup> Particolarmente significative sono le scene di *census* riportate sull'ara di Domizio Enobarbo; gli *anaglyphs Traiani* che ricordano il rogo dei registri di imposta o la stele sepolcrale di Bourges, che illustra l'attività del defunto, un funzionario pubblico mentre compila le *tabulae* di un *codex*. Sull'argomento ampiamente G. Cavallo, *Gli usi della cultura scritta*, cit., 174.

<sup>199</sup> Sen. *brev. vitae* 13.4: *Plurimum tabularum contextus caudex apud antiquos vocatur, unde publicae tabulae codices dicuntur.*

cui questi gruppi di tabelle o libelli venivano depositati in archivio, il personale preposto li raccoglieva in uno o più *codices* e vi annotava una serie di dati atti ad identificarli e a facilitarne il reperimento: la data, il nome e la carica del magistrato che li aveva prodotti e probabilmente del magistrato ricevente preposto all'archivio. Il materiale pesante e ingombrante dei codici doveva creare qualche problema a carattere pratico, che veniva risolto con accorgimenti empirici, quali ganci di metallo usati per appenderli alle pareti o per trasportarli più facilmente (*codices ansati*); abitualmente le *tabulae* erano appoggiate sugli scaffali. All'interno di ogni codice le pagine, *cerae*, erano numerate e ad esse si faceva riferimento nelle citazioni<sup>200</sup>.

Per i testi destinati all'esposizione in pubblico, oltre alle tavole lignee imbiancate, si usavano, a seconda dei casi, bronzo o, più raramente, marmo<sup>201</sup>.

La massa crescente di documenti, vitali per la conduzione della *Res publica*, determinò un'evoluzione dell'uso della scrittura e del materiale scrittorio, nonché dei sistemi di conservazione e trasmissione della memoria. Favorita dallo Stato, sotto la spinta di crescenti esigenze amministrative, si sviluppò una marcata tendenza a valorizzare la documentazione scritta, che progressivamente sarà concentrata nel *tabularium*, edificio centrale del grande complesso capitolino. Le forme di archiviazione assumeranno comunque nuove e ben diverse connotazioni nel corso dell'età imperiale.

## RIASSUNTO

Templi e archivi, due tipologie dell'organizzazione e gestione della cultura scritta nella Roma repubblicana, vengono studiati, a partire dal V secolo a.C., attraverso l'esame delle componenti documentarie.

In età repubblicana alcuni templi, divenuti sede privilegiata di deposito di atti pubblici, assunsero, per la notevole giacenza documentale, sempre più la fisionomia di archivi.

Non tutte le *aedes* ebbero, per la preziosità dei beni custoditi, uguale rilevanza. Quelle consacrate a divinità, quali Giove, Saturno, Cerere, oggetto di particolare culto e all'apice della gerarchia politeistica, divennero veri e propri archivi di stato. Dall'im-

<sup>200</sup> Cencetti, *Gli archivi*, cit., 181.

<sup>201</sup> Si vd., oltre ai numerosi esempi riportati nel testo, quanto prescritto dalla *lex de provinciis praetoriis*, B Il. 24-25, pubblicata da M. Hassal-M. Crawford-J. Reynolds, *Rome and the eastern provinces at the end of the second century B.C. The so-called 'piracy law' and a new inscription from Cnidos*, in *JRS*, 64, 1974, 203.

portanza riconosciuta alla documentazione scritta scaturì, inoltre, l'esigenza di un apparato conservativo razionale, organizzato e gestito da *quaestores* e *aediles*, sui quali ricadeva la responsabilità di una corretta fruizione.

L'ampliamento territoriale di Roma ed il diversificarsi dei rapporti internazionali portarono, in età imperiale, ad una evoluzione dei sistemi di conservazione e trasmissione della memoria: gli archivi assunsero, infatti, nuove e ben diverse connotazioni.